

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in
Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani



LA POSSIBILE APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE SUL GENOCIDIO
AL CASO DEGLI UIGURI IN CINA

Relatore: Prof. ALESSANDRA PIETROBON

Laureanda: ROBERTA CILLUFFO
matricola N. 1232606

A.A. 2021/22

INDICE

INTRODUZIONE	3
I. Gli uiguri nello Xinjiang tra ieri e oggi	7
1.1 Storia ed evoluzione della comunità uigura dello Xinjiang	8
1.2 Lo sviluppo e l'attuazione delle politiche antiterroristiche nello Xinjiang	12
1.2.1 L'orwelliano sistema di sorveglianza nello Xinjiang.....	12
1.2.2 Restrizioni alla libertà di movimento delle minoranze etniche	15
1.3 Centri di rieducazione, prigioni e arresti arbitrari	17
1.3.1 Il trasferimento e la detenzione all'interno dei campi.....	19
1.3.2 Le condizioni della detenzione.....	21
1.3.3 Il trattamento dei detenuti e delle detenute nei <i>centri di formazione professionale</i>	24
1.4 Impiego e lavoro forzato.....	26
II. La Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio	33
2.1 Conseguenze per la violazione di obblighi <i>erga omnes</i>	38
2.1.2 La giurisdizione della Corte internazionale di giustizia	39
2.2 Il caso <i>Gambia c. Myanmar</i> : istanza di avvio della procedura e la richiesta di misure provvisorie.....	41
2.2.1 Le obiezioni sollevate dal Myanmar.....	46
2.3 Possibilità e limiti all'applicazione della <i>Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio</i> nei confronti della Cina. Un confronto con il Myanmar.....	49
2.3.1. Un'analisi delle violazioni della Convenzione sul genocidio da parte della Cina. L'articolo II della Convenzione	51
III. La Corte penale internazionale per la repressione del genocidio.	63
3.1 La giurisdizione della Corte rispetto alla Cina.....	64
3.2. Il principio della giurisdizione penale universale per la repressione dei crimini internazionali: tra consuetudine e trattati.....	67
IV. La responsabilità degli Stati e l'azione dell'ONU.....	73
4.1 La risposta della comunità internazionale tra sanzioni e alleanze	75
4.2 La controrisposta di Pechino e il supporto degli Stati a maggioranza musulmana.....	78

4.3 L'Organizzazione delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione dei diritti umani: le procedure <i>treaty-based</i> e <i>charter-based</i>	82
4.3.1 Il report dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sulla questione dello Xinjiang.	84
CONCLUSIONI.....	91
Bibliografia.....	95
Sitografia	96

INTRODUZIONE

La storia del '900 è caratterizzata da una serie di eventi drammatici che hanno sconvolto la vita di milioni di persone, eppure alcuni hanno sconvolto l'Europa e il mondo più degli altri: il genocidio degli armeni e poi quello degli ebrei. Soprattutto dopo quest'ultimo episodio, la comunità internazionale ha deciso di dotarsi di strumenti con cui prevenire la ripetizione di qualcosa di simile e che fossero in grado intervenire, reprimere e punire una volta accaduti. Tuttavia, il genocidio non è, purtroppo, una parte della storia che ci siamo lasciati alle spalle con l'inizio del nuovo secolo. Pratiche di genocidio sono ancora oggi messe in atto in diverse parti del mondo e nei confronti di diverse comunità, tra cui quella degli uiguri.

La Cina già da diversi anni ha avviato una serie di politiche e posto in essere una serie di misure finalizzate all'assimilazione della comunità etnica degli uiguri presenti in particolar modo nel territorio dello Xinjiang. Dalle immagini satellitari, dai documenti di governo fuggiti e dalle testimonianze di persone che vi hanno vissuto, veniamo a conoscenza dell'esistenza di centinaia di «campi di formazione professionale» in cui le persone adulte appartenenti a tale comunità vengono rinchiusi perché abbandonino la propria religione, venerino esclusivamente il Partito Popolare Cinese e il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. Così le persone rimangono per più o meno lunghi periodi all'interno di strutture militarizzate e iper-sorvegliate per poter essere istruite e rieducate perché ritenute «estremiste», privandole della loro libertà in maniera arbitraria e sottoponendoli a trattamenti che violano i diritti umani. Non solo gli adulti, ma anche i bambini vengono forzatamente allontanati dalle proprie famiglie per essere portati in istituti in cui possano essere educati alla dottrina del PCC, vietando loro di parlare la lingua uigura o di professare la religione musulmana. In generale, l'esercizio della religione musulmana è stato sottoposto a tante restrizioni da essere praticamente vietato, in contemporanea alla cancellazione dell'identità etnico-religiosa mediante la distruzione di siti religiosi e di beni relativi alla cultura islamica.

La comunità musulmana degli uiguri è oggi sottoposta a sistemi di controllo orwelliani, a forme di controllo delle nascite e sterilizzazioni forzate, subisce arresti arbitrari ed è sottoposta a violenze e torture che vengono giustificate dal governo come lotta al terrorismo e dall'obiettivo di consolidare un fronte patriottico unito che permetta la crescita della nazione cinese.

L'intento di questo studio è quello di realizzare un quadro dei rimedi giuridici di cui oggi la comunità internazionale dispone per reprimere il comportamento illecito della Cina, la quale si sta così rendendo responsabile di crimini contro l'umanità, in particolare di genocidio, sebbene una parte della dottrina identifichi tali comportamenti in un «genocidio culturale» più che un genocidio in senso stretto, di cui però oggi non esiste una definizione giuridica. In particolare, verrà presa in considerazione la *Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948* e la possibilità – o meno – di agire dinanzi alla Corte Internazionale di giustizia in forza della natura *erga omnes* ed *erga omnes partes* degli obblighi derivanti dal divieto di genocidio. Tale caso verrà affrontato in confronto con quello già pendente dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia tra il Gambia e il Myanmar, quest'ultimo accusato di compiere nel proprio territorio pratiche di genocidio nei confronti della comunità rohingya.

In secondo luogo, da una prospettiva internazional-penalistica, sarà valutata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio della giurisdizione della Corte Penale Internazionale nei confronti della Cina e verrà preso in esame il principio della giurisdizione universale come ultimo rimedio all'impunità dei crimini internazionali.

In questo modo, sarà possibile conoscere e analizzare gli strumenti di diritto internazionale attraverso i quali gli Stati possono agire al fine di porre rimedio alle gravi violazioni dei diritti umani, nonché di comprendere, allo stesso modo, come gli Stati possono sottrarsi ad essi.

Infine, verranno presentate le reazioni e le posizioni assunte dagli Stati rispetto ai crimini di cui è accusata la Cina. Tra coloro che hanno adottato delle misure e delle sanzioni nei confronti di tale Paese e quelli che, invece, hanno difeso la

politica interna di Pechino e hanno in qualche modo collaborato con esso. Inoltre, l'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà oggetto di un ulteriore approfondimento con riguardo alle principali procedure da essa operabili; in aggiunta verrà analizzato il *report* sulle violazioni nello Xinjiang pubblicato dall'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani.

La presente ricerca si basa su uno studio dei *report* di centri di ricerca quali *Uyghur Tribunal*, *The Victims of Communism Memorial Foundation (VOC)*, *Wilson Centre* e *Australian Strategy Policy Institute (ASPI)*; indagini e raccolte di testimonianze condotte da organizzazioni per i diritti umani e dall'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani; sui documenti del governo cinese (i c.d. *Xinjiang Files* e i *China Cables*) che comprendono sia indicazioni interne relative alla gestione delle politiche che i discorsi ufficiali di figure di vertice di riferimento; un'analisi delle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Gambia vs. Myanmar*, degli articoli della *Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio* applicabili al caso, dello Statuto della Corte Penale Internazionale e del *Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati*. Più in generale verrà tenuto conto degli obblighi assunti dalla Cina mediante la ratifica dei seguenti trattati: *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD)*, *Convenzione contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti (CAT)*, *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW)*, *Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC)*, *Patto sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR)* e *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)*

Per ricostruire la reazione della comunità internazionale sono stati considerati gli *statement* degli Stati adottati in sede del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, le dichiarazioni dei rappresentanti degli Stati che si sono espressi e gli atti (vincolanti e non) adottati dagli Stati e dall'Unione Europea.

Grazie a questo lavoro, è stato possibile realizzare una breve panoramica degli strumenti giuridici principali con cui la comunità internazionale potrebbe reagire ad un caso di genocidio e quali sono i limiti alla loro applicazione al fine di

individuare una possibile soluzione al caso degli uiguri nello Xinjiang. Da una ricostruzione dei fatti, attraverso le informazioni al momento disponibili, si intende dimostrare come le politiche in atto determinino un piano volto ad eliminare un gruppo etnico in quanto tale e che pertanto esse siano dirette a commettere un genocidio.

L'intento ultimo è quello di porre in risalto un fatto particolarmente grave che sta avvenendo oggi e su cui generalmente il silenzio internazionale ha prevalso al fine di restituire la debita attenzione al popolo uiguro.

CAPITOLO I

Gli uiguri nello Xinjiang tra ieri e oggi

Gli uiguri sono uno dei 56 gruppi etnici che vivono nella Repubblica Popolare Cinese e sono riconosciuti dal Partito Comunista Cinese (PCC). Di religione musulmana e di origine turca, quella uigura rappresenta la più popolosa delle minoranze¹ ed è concentrata nella regione autonoma dello Xinjiang, situata a nord-ovest della Cina e confinante con Mongolia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Afghanistan, Pakistan, India, la regione autonoma del Tibet e le province del Qinghai e del Gansu. La posizione è dunque molto strategica e il territorio dello Xinjiang è particolarmente ricco di risorse: petrolio, gas naturale e carbone, ma anche oro, giada, sale, borace e soda. La produzione di cotone è poi enorme, costituendo l'84% del cotone dell'intero Paese, facendo così dello Xinjiang il più grande esportatore di cotone al mondo². Nel settembre 2013 il Presidente cinese Xi Jinping ha infatti inaugurato la *Belt and Road Initiative* (BRI), nota come «nuova via della seta» che attraverso questa regione realizza un collegamento tra la Cina e i mercati dell'Europa Occidentale, dell'Africa e dell'America Latina. Si tratta di un progetto a cui hanno aderito ben 149³ Stati finora e che va oltre la creazione di reti di trasporto, puntando ad una integrazione multisetoriale e multilivello, dal punto di vista culturale, energetico e finanziario⁴.

In virtù della crescente importanza di questo territorio per Pechino e in seguito ad alcuni episodi di terrorismo islamico avvenuti tra la fine degli anni '90 e il primo decennio del 2000, il controllo da parte del governo centrale si è fatto molto più stretto nel tempo. In particolare, a detta del governo, al fine di reprimere le spinte separatiste e per prevenire attacchi terroristici di matrice islamica, sono state

1 Gli uiguri nello Xinjiang sono 11,5 milioni (45% della popolazione). Altri gruppi etnici prevalenti sono han, kazaki, tibetani, hui, tagiki, kirghizi, mongoli, russi e xibe.

2 Trupiano M., *Lo Xinjiang, famoso per la Via della Seta e le controversie*, Sinoactive, 2021

3 Dal Portale della Belt and Road consultabile nel sito <https://eng.yidaiyilu.gov.cn>; L'Italia ha sottoscritto il Memorandum of Understanding nel marzo 2019, diventando così parte di questo progetto.

4 Amighini A., Sciorati G., *Fact Checking: BRI, la nuova via della seta*, ISPI, 2019

avviate delle politiche particolarmente intrusive volte a sorvegliare ed «educare» gli abitanti del territorio, in particolare le minoranze musulmane, fra cui quella degli uiguri che costituisce il 45% della popolazione del territorio.

1.1 Storia ed evoluzione della comunità uigura dello Xinjiang

La storia più antica degli uiguri è in parte coperta da incertezze a causa della mancanza di documentazione. Gli inizi vengono fatti risalire al VI secolo d.C., quando da popolo nomade gli uiguri si stabilirono nel territorio dell'attuale Mongolia, tra la dinastia Tang e l'impero dei turchi (*Göktürk*), con cui avevano un legame linguistico e culturale. Quando l'impero turco collassò nell'800 a causa delle rivalse tra le varie tribù, gli uiguri stabilirono il loro dominio, costituendo l'*Uyghur Khaganate*, una confederazione tra le principali tribù che resistette per circa un secolo. Successivamente, a seguito di una grave carestia, furono costretti a spostarsi verso sud in quella che allora era una terra di nessuno tra la Cina e l'Asia centrale, costituendo l'Uiguristan⁵.

I conflitti che hanno pervaso la regione nei secoli si riflettevano nello scontro ideologico nella sua denominazione: per la Cina si trattava di «regioni orientali», mentre per i popoli centroasiatici e per gli uiguri si parlava di Turkestan orientale o, meglio ancora, di Uiguristan. Il termine *Xinjiang*, che dal cinese significa «nuovo territorio» o «nuova frontiera» comparve solamente nel 1884 con l'annessione della regione degli uiguri da parte dei manciù, durante la dinastia dei Qing, riflettendo così la prospettiva imperialistica cinese⁶. Ai manciù gli uiguri si erano opposti ripetutamente, riuscendo ad estrometterli nel 1864 e a creare lo Stato Yettishar («Sette città») il quale, però, ebbe vita breve con il ritorno dei manciù nel 1876 e l'annessione del Turkestan orientale⁷.

Il cosiddetto *Xinjiang* nacque, quindi, dall'unione forzata di gruppi aventi lingue, culture e religioni tanto differenti tra loro, con la conseguenza che i tentativi di

5 Brophy D, *Uyghur Nation. Reform and Revolution on the Russia-China Frontier*, London, Harvard University Press, 2016

6 Bellér-Hann I., Cesaro M. C., *et al Situating the Uyghurs Between China and Central Asia*, Abingdon, Ashgate, 2007.

7 World Uyghur Congress, *East Turkestan. Brief History*, (n.d.)

ribellione a questa colonizzazione da parte degli uiguri, che si percepivano più vicini al resto dei popoli centroasiatici, furono numerosi. Durante la prima metà del 1900, infatti, sotto la guida delle élite locali in contatto con la Turchia e con i tatars⁸ della Russia, i riformisti pan-turchi formarono dei movimenti anticolonialisti dello Xinjiang, approfittando anche della debolezza del governo centrale, riuscendo due volte, nel 1933 e nel 1944, a istituire la Repubblica del Turkestan dell'est (ERT)⁹. Queste repubbliche videro il coinvolgimento dell'Unione Sovietica che decise di sostenere i ribelli non-cinesi nel mantenimento del Turkestan Orientale contro l'armata cinese¹⁰.

Nell'ottobre 1949, l'Esercito Popolare di Liberazione (EPL) pose fine all'ERT e lasciò spazio a un modello di convivenza tra minoranze volto al riconoscimento delle differenti identità culturali e linguistiche che avrebbero dovuto così convivere e integrarsi all'interno del sistema.

Successivamente, nel 1955, la provincia dello Xinjiang venne riconosciuta come regione autonoma, anche se solo simbolicamente, dal momento che politicamente rimaneva sotto il controllo del Partito Comunista Cinese, peraltro guidato da han¹¹.

Nel frattempo, considerando la ricchezza del territorio dello Xinjiang, il governo centrale aveva tutto l'interesse a cercare in ogni modo di arginare le spinte secessioniste mai del tutto acquisite e pertanto milioni di han furono spinti a trasferirsi nelle zone strategiche della regione per assicurarne il controllo. L'effetto fu un notevole cambiamento della composizione etnica della regione: nel 1953, al tempo del primo censimento, gli uiguri costituivano il 75% della popolazione, mentre gli han erano appena il 6%¹²; invece, secondo l'ultimo

8 Popolazioni turche della Russia meridionale, del Caucaso e dell'Iran. (Treccani)

9 World Uyghur Congress, *East Turkestan. Brief History*, (n.d.)

10 Hasanali J., *The Soviet Archives and Xinjiang, 1944-1949*, Wilson Center, 2020

11 Il termine han designa il gruppo etnico maggioritario della Repubblica popolare cinese (RPC), spesso identificato col termine «cinese». Gli h. corrispondono a circa il 92% della popolazione della Cina. (Treccani)

12 Toops S., *Demographics and Development in Xinjiang after 1949*, East-West Center Washington Working Papers, 2004;

censimento (2021) la popolazione uigura e quella han ammontano rispettivamente al 45% e 42% della popolazione regionale¹³.

L'arrivo degli han era gestito dallo *Xinjiang Production and Construction Corps* (XPCC), un'organizzazione nata per sostenere i soldati ritirati alla fine della Guerra Civile e che dal 1954 gestisce quella zona mediante lo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria. Esso manteneva – e mantiene – il controllo degli affari amministrativi, giuridici ed economici sotto le direzioni del governo centrale¹⁴.

Tuttavia, nonostante il complessivo sviluppo della regione che il governo aveva favorito, le condizioni della minoranza uigura rimanevano caratterizzate da povertà e forti diseguaglianze rispetto agli han, alimentando così sentimenti nazionalisti e separatisti. Inoltre, eventi come la vittoria dei mujaheddin afgani sull'Armata Rossa, la dissoluzione dell'URSS e la nascita di nuovi stati come patria per il popolo turco (Kazakistan, Kirghizstan, Uzbekistan, Turkmenistan ecc) hanno influito sullo sviluppo di tali sentimenti. L'aspirazione a un Uiguristan portò alla fondazione del *Movimento Islamico del Turkestan Orientale* (conosciuto poi come *Partito Islamico del Turkestan*), nonché ad una serie di scontri tra questi e il governo centrale, soprattutto dalla fine degli anni '90. A sua volta questo condusse all'adozione di politiche sempre più repressive indirizzate di fatto non solo ai movimenti radicali di matrice islamica, ma alle intere minoranze musulmane. Venne, infatti, adottata nel 1996 la campagna *Yan Da* (traducibile come «Colpisci forte»¹⁵), volta a combattere la corruzione e il crimine nello Xinjiang, puntando al separatismo e alle attività religiose illegali¹⁶. Ciò si tradusse in limitazioni della libertà di espressione religiosa, migliaia di arresti, un aumento del ricorso alle esecuzioni pubbliche e costanti violazioni dei diritti umani, che per contro portarono ad un'ulteriore radicalizzazione espressa in numerose operazioni di guerriglia e atti di terrorismo che costellarono la storia dello

13 Wen X., Weihua M., *Xinjiang's population sees stable increase over past decade*, *China Daily*, 2021

14 Bao Y., *The Xinjiang Production and Construction Corps. An Insider's Perspective*, University of Oxford, gennaio 2018

15 In inglese tradotto in «Strike Hard».

16 Wani A., *China's Xinjiang Policy and the Silence of Islamic States*, Observer Research Foundation, 2021

Xinjiang¹⁷. Nel frattempo, vi fu l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 che costituì una ragione per alcuni governi, soprattutto per quelli già autoritari, per introdurre ulteriori limitazioni illiberali e politiche estreme.

Uno degli episodi più significativi avvenne il 5 luglio 2009, in seguito ad una protesta pacifica a Urumqi per la morte di due operai uiguri che degenerò in violenti scontri con le forze di polizia, a seguito del loro intervento con manganelli e gas lacrimogeni. Lo scontro conobbe un'*escalation* con il coinvolgimento di civili armati di bastoni e coltelli che devastarono quartieri e colpirono civili indistintamente, sia han che uiguri. Il bilancio complessivo fu di 197 morti e 1684 feriti¹⁸. Seguì una sproporzionata detenzione di massa che coinvolse 4000 uiguri, secondo il *Financial Times*, e la condanna a morte di diverse persone¹⁹. La responsabilità dell'accaduto fu data al Congresso Mondiale degli uiguri e alla sua presidente Rebiya Kadeer.

Da quel momento gli equilibri già precari si ruppero definitivamente e lo Xinjiang divenne una regione praticamente sotto assedio. Le strade si riempirono di controlli e telecamere; l'accesso a internet, i servizi telefonici e le chiamate internazionali furono limitati. Le attività religiose vennero proibite nelle istituzioni statali e nel sistema scolastico nazionale, fu proibito l'uso della lingua uigura nelle attività pubbliche, lavorative e scolastiche, e persino dare ai figli nomi uiguri divenne illegale. Moschee, santuari, tombe e altri siti religiosi furono distrutti: dalle immagini satellitari risulta la distruzione di ben 16.000 moschee in Xinjiang dal 2017²⁰ che dà prova di come la lotta al terrorismo sia condotta all'interno di una

17 Un elenco degli eventi è disponibile sul sito di Limes [Xinjiang 1990-2016: Cronistoria degli attentati terroristici subiti dalla Cina](#)

18 Haitiwaji G., Morgat R., Sopravvissuta a un gulag cinese. La prima testimonianza di una donna uigura, Add editore, 2021, p. 38-39; Più informazioni disponibili nel report redatto da Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), che rappresenta gli uiguri dell'Est Turkestan, *Repression in China. Roots and Repercussions of The Urumqi Unrest.*, novembre 2009 dal sito www.unpo.org

19 *East Turkistan Commemorate 13th Anniversary Of Urumchi Massacre, Urge World To Support East Turkistan's Independence*, East Turkestan Government in Exile; press Release, 5 luglio 2022; *Due anni dopo la repressione delle proteste di Urumqi, continuano le violazioni nello Xinjiang*, Amnesty International, 2011

20 Ruser N., Leibold J., et al, *Cultural Erasure: Tracing the destruction of Uyghur and Islamic spaces in Xinjiang*, Australian Strategy Policy Institute (ASPI), 2020

più ampia campagna di cancellazione dell'identità culturale che sempre più persone, da diverse parti del mondo, tentano di denunciare.

1.2 Lo sviluppo e l'attuazione delle politiche antiterroristiche nello Xinjiang

Nel precedente paragrafo è stata sinteticamente ricostruita l'evoluzione storica della presenza della comunità uigura nella XUAR e il progressivo inasprimento delle politiche nei suoi confronti. A questo punto, verranno esposte più nel dettaglio tali politiche e il modo in cui queste incidono sulla vita della minoranza in questione, attraverso una serie di testimonianze, tra cui la raccolta di testimonianze riportata da Amnesty International, il report dell'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite e altri considerevoli studi condotti da vari ricercatori, giornalisti e associazioni per i diritti umani. Molte di queste ricerche si basano principalmente sui c.d. *Xinjiang Papers*, una raccolta di 400 documenti interni al governo cinese ottenuti e pubblicati da *The New York Times* nel novembre 2019, e sui *China Cables*, ovvero documenti diffusi dall'*International Consortium of Investigative Journalists* nello stesso periodo e contenenti dei «manuali operativi» per la gestione dei campi di internamento in Xinjiang.

1.2.1 L'orwelliano sistema di sorveglianza nello Xinjiang

Un momento significativo della cronologia più recente della XUAR può essere ricondotto all'arrivo alla Segreteria del Partito Comunista della regione di Chen Quanguo nell'agosto 2016. Già prima di assumere questa carica, egli era noto con la reputazione di «innovatore della politica etnica» per il suo lavoro condotto nella Regione Autonoma del Tibet, essendo riconosciuto a lui il merito di aver

introdotto un esteso e complesso apparato di sicurezza, quale è stato appunto replicato nello Xinjiang²¹. Tale sistema di sorveglianza comprende:

- raccolta di dati biometrici, compresa la scansione dell'iride e immagini facciali
- raccolta del DNA
- interrogatori sistematici e invasivi
- la campagna *Diventare una famiglia* che prevede la permanenza regolare di funzionari di governo all'interno delle abitazioni di persone uigure
- un'estesa rete di telecamere nelle strade per il riconoscimento facciale e la raccolta di immagini
- frequenti posti di blocco
- accesso ai dispositivi di comunicazione personale
- installazione di sistemi di controllo (come codice QR o telecamere) all'ingresso delle abitazioni²².

Si tratta, quindi, di un sistema di sorveglianza che potremmo definire orwelliano e che investe un intero gruppo etnico, nonché comuni e innocenti cittadini considerati a priori una minaccia terroristica, e che fa degli uiguri la popolazione più controllata al mondo. L'elevato livello tecnologico permette di raccogliere numerosissime informazioni che convogliano nella *Integrated Joint Operations Platform*, il sistema di raccolta dati continuamente aggiornato e analizzato. La raccolta di questi dati appare in contrasto con gli standard internazionali di garanzia della privacy dettati da norme convenzionali, quali il *Patto sui diritti civili e politici* e ulteriori trattati di carattere regionale. In particolare, l'art. 17 del *Patto sui diritti civili e politici* prevede che «Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla

21 Zenz A., *Chen Quanguo: The Strongman Behind Beijing. Securitization Strategy in Tibet and Xinjiang* Publication, *China Brief*, Vol. 17(12), 2017

22 Amnesty International, "Like we were enemies in a war". *China's mass internment, torture and persecution of muslims in Xinjiang*, 2021; Haitiwaji G., Morgat R., *Sopravvissuta a un gulag cinese. La prima testimonianza di una donna uigura*, Torino, AddEditore, , 2021; Mozur P., Krolik A., *A Surveillance Net Blankets China's Cities, Giving Police Vast Powers*, The New York Times, 2019; Human Rights Watch, *China: Visiting Officials Occupy Homes in Muslim Region 'Becoming Family' Campaign Intensifies Repression in Xinjiang*, 2018; Ma A., *China is reportedly tracking ethnic minorities by sticking QR codes with their personal information on their front doors*, Business Insider, 2018

sua reputazione». Tuttavia, il suddetto trattato è stato firmato dalla Cina, ma non ratificato, pertanto essa non è vincolata al rispetto delle norme in esso contenute. A livello regionale, la tutela della privacy è prevista dalla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (art. 8) e dalla *Convenzione Americana sui diritti umani* (art.11), così come dalla *Carta Araba sui diritti umani* (art. 16 e 21) e in altri strumenti di *soft law* regionali. Si tratta comunque di atti che tuttavia non investono la Repubblica Popolare Cinese, ma che sono utili a inquadrare gli orientamenti di almeno una parte della comunità internazionale rispetto alla tutela della privacy. Ciononostante, il divieto di ingerenza arbitraria e illegittima nella privacy e nella vita familiare è contenuto anche all'interno della *Convenzione sui diritti dell'infanzia* all'art.16. La suddetta convenzione è stata ratificata dalla Cina nel 1992²³ e pertanto la Cina è tenuta al rispetto di tale divieto sebbene la convenzione abbia come soggetto principale il/la bambino/a.

Le informazioni personali raccolte riguardano diversi aspetti della vita privata dei cittadini: vengono riportati spostamenti, abitudini e circostanze potenzialmente sospette, compreso l'uso dell'elettricità e dei distributori di benzina²⁴. Le persone sono tenute ad installare un'applicazione specifica, chiamata *Jingwang*, che permette alle autorità di accedere ai contenuti del telefono e di trasmettere le informazioni a terzi²⁵. Scaricare WhatsApp o altre applicazioni vietate, o avere contatto con persone all'estero costituiscono atteggiamenti sospetti che possono portare all'internamento.

La legge antiterrorismo del 2015 e le misure di attuazione nello Xinjiang (2018) estendono i poteri della pubblica sicurezza, autorizzando l'impiego di strumenti tecnologici investigativi e la raccolta di campioni biologici e di informazioni biometriche; ordinano il rafforzamento della gestione delle attività e dei siti religiosi; prevedono l'esecuzione di ispezioni approfondite presso servizi pubblici, quali i servizi postali e di spedizione, ma anche da parte dei fornitori di servizi di

23 Convention on the Right of Child, United Nations Treaty Collection.

24Human Rights Watch, *China's Algorithms of Repression. Reverse Engineering a Xinjiang Police Mass Surveillance App*, 2018

25 Gerin R., *Report: Uyghurs in China Forced to Install Surveillance App That Leaves Their Data Unsecured*, 2018

telecomunicazione, internet o affitto di macchine²⁶. La raccolta delle informazioni personali prosegue anche tramite il programma *Diventare una famiglia*: iniziato nel 2016 e progressivamente espanso, prevede la permanenza di funzionari pubblici all'interno delle abitazioni delle famiglie musulmane per un minimo di cinque giorni ogni due mesi²⁷. A detta del governo, questa campagna è volta a promuovere la comunicazione e l'interazione tra i differenti gruppi etnici dello Xinjiang e dal 2016 1,1 milioni di funzionari «hanno fatto amicizia» con 1,6 milioni di abitanti locali per «aiutarli ad uscire dalla povertà e affrontare le loro difficoltà»²⁸. In realtà questi «parenti» permangono per diversi giorni nelle case uigure, monitorando il loro comportamento e intrattenendo dialoghi, sempre volti alla «deradicalizzazione» e all'indottrinamento e verificando che nelle loro abitazioni non ci siano riferimenti alla tradizione islamica²⁹. Chiaramente, questo programma ha delle serie implicazioni rispetto alla tutela della privacy della vita familiare e ha avuto anche un impatto di genere, nel senso che diverse donne hanno raccontato di aver vissuto molestie e abusi sessuali da parte dei funzionari.

1.2.2 Restrizioni alla libertà di movimento delle minoranze etniche

L'implementazione delle politiche antiterroristiche ha previsto una limitazione della libertà di movimento dei cittadini appartenenti alle minoranze musulmane del territorio. Gli spostamenti all'interno e al di fuori dello Xinjiang e della Cina sono infatti controllati e limitati, essendo sottoposti al rilascio di un'autorizzazione

26 Vedi Counter-Terrorism Law (2015) <https://www.chinalawtranslate.com/en/counter-terrorism-law-2015/> e Xinjiang Implementing Measures for P.R.C. Counter-Terrorism Law (2018) <https://www.chinalawtranslate.com/en/xinjiang-implementing-measures-for-the-p-r-c-counter-terrorism-law-2018/>

27 OHCHR, *Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China*, 31 agosto 2022

28 Ministro degli Affari Esteri della RPC, "What's False and What's True on China-related Human Rights Matters", 2 luglio 2020.

29 Byler D., *China's Nightmare Homestay. In Xinjiang, unwanted Chinese guests monitor Uighur homes 24/7*, *Foreign Policy*, 2018; Human Rights Watch, *China: Visiting Officials Occupy Homes in Muslim Region 'Becoming Family' Campaign Intensifies Repression in Xinjiang*, 2018; Haitiwaji G., Morgat R., *Sopravvissuta a un gulag cinese. La prima testimonianza di una donna uigura*, Torino, AddEditore, 2021.

da parte dell'autorità locale³⁰. Inoltre, secondo numerose testimonianze, le persone appartenenti alle minoranze etniche sono tenute a effettuare numerosi controlli nei posti di blocco stradali, così come negli aeroporti e in stazione, mentre gli altri (han) possono passare indisturbatamente³¹.

In questo contesto, va menzionato che nel 2016, nella maggior parte delle città dello Xinjiang sono stati confiscati i passaporti dei cittadini appartenenti a minoranze musulmane e da allora molte persone non sono riuscite a riaverlo indietro³². La confisca del passaporto nel corso di investigazioni di sospette attività terroristiche è prevista dalla legge antiterroristica cinese del 2015 (art.53(6)), tuttavia la sua applicazione appare discriminatoria e tale condotta è stata infatti segnalata dal Comitato sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale nel 2018³³. La Cina è, infatti, membro della *Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* (CERD) del 1968³⁴, la quale prescrive l'obbligo dei contraenti di impegnarsi ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale e di assicurare, senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, il pieno godimento di diritti di varia natura, tra cui il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato e di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio Paese (art. 5 (d)(i)(ii)). Tale articolo riprende il contenuto dell'art. 12 del *Patto sui diritti civili e politici* aggiungendovi un'attenzione specifica sui gruppi razzializzati presenti nel territorio degli Stati membri. Essendo appunto la Cina uno Stato contraente della CERD, dalla dimostrazione della portata discriminatoria delle limitazioni di movimento potrebbe rilevare una violazione della convenzione medesima.

30 OHCHR sullo Xinjiang (2022).

31 Interviste di Amnesty International (2020); OHCHR (2022)

32 Human Rights Watch, *China: Passports Arbitrarily Recalled in Xinjiang. Heightened Control Over Travel for Residents of Uighur Muslim Region*, 2016

33 Vedi CERD/C/CHN/FCO/14-17; Nel 2019 Chinese Human Rights Defenders (CHRD) ha segnalato al Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale la mancata restituzione dei passaporti degli uiguri e dei tibetani, vedi https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHN/INT_CERD_NGS_CHN_42645_E.pdf

34 Ratificata dalla Cina nel 1981 con una riserva all'art.22 con il quale nega la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia per le controversie relative alla convenzione in questione. (UN Treaty Collection)

1.3 Centri di rieducazione, prigionie e arresti arbitrari

Secondo le stime, dal 2017 circa un milione di uiguri ha vissuto nei «Centri di formazione professionale» dello Xinjiang³⁵. Apparentemente, l'obiettivo di questi campi è l'apprendimento della lingua cinese, lo studio della legge e della storia cinese e lo sviluppo di capacità professionali degli abitanti locali³⁶. In realtà, essi sono parte integrante del sistema di lotta al terrorismo islamico. L'intento del governo è, infatti, quello di realizzare la deradicalizzazione della cultura islamica, ossia di prevenire che i cittadini possano essere influenzati dalle idee dell'estremismo islamico e dei movimenti separatisti e costituire così una minaccia per il Paese. Di fatto, il governo negli anni ha apportato rilevanti limitazioni all'esercizio della libertà religiosa, attraverso la sua criminalizzazione, dimostrando come il problema non siano l'estremismo e il terrorismo, ma la religione musulmana in quanto tale e chi la pratica, visto che attività normali e non violente, come anche solamente pregare, non siano considerate lecite, ma costituiscano fonte di sospetto estremismo. Già nel 2014 il governo aveva diffuso una lista di «75 segni di estremismo religioso» indicando come tali, ad esempio, smettere improvvisamente di fumare o bere, avere la barba lunga, indossare *jilbab*, prendere parte a cerimonie religiose «senza una giustificazione ragionevole», non prendere parte ad attività sportive come il calcio, possedere libri, audio libri o prodotti audiovisivi religiosi, comprare molta benzina³⁷. I membri della comunità sono quindi invitati a monitorare le altre persone e riferire alla polizia eventuali sospetti. Com'è evidente già da questi esempi, la maggior parte di questi indicatori potrebbero costituire semplicemente delle scelte personali nell'esercizio della propria fede religiosa; ne consegue che l'imposizione di

35 Zenz A., *New Evidence for China's Political Re-Education Campaign in Xinjiang*, *China Brief*, Volume 18, Issue: 10, 2018

36 Autonomous Region Party Political and Legal Affairs Commission, *Autonomous Region State Organ Telegram, Opinions on further strengthening and standardizing vocational skills education and training centers work*, *New Party Politics and Law* (2017) No. 419

37 Vedi *Identifying Religious Extremism, Xinjiang Documentation Project*, *The University of British Columbia*, <https://xinjiang.sppga.ubc.ca/chinese-sources/>

sanzioni sulla base di questi indicatori costituisce una limitazione al diritto di libertà religiosa e all'espressione della propria identità etnico-religiosa.

Secondo la *Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo*, il diritto alla libertà di religione include, tra gli altri, la libertà di professare un culto e di tenere riunioni connesse ad una religione e di istituire e mantenere luoghi a tal fine; la libertà di produrre, acquistare e usare gli oggetti necessari relativi ai riti e alle tradizioni di un religione; di insegnare una religione nei luoghi adatti a tale scopo; di rispettare i giorni di riposo, celebrare le festività e i riti di culto secondo i precetti della propria religione. La suddetta dichiarazione – che si rammenta avere natura non vincolante – è stata adottata dall'Assemblea Generale con risoluzione 36/55 del 25 novembre 1981 ed è utile a delineare il contenuto di tale diritto e a comprendere come la condotta di Pechino si ponga in contrasto con esso, attraverso le limitazioni precedentemente citate.

In secondo luogo, il diritto alla partecipazione alla vita culturale (art. 15 del *Patto sui diritti economici, sociali e culturali*) così come intesa dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR) prevede infatti il diritto di ogni individuo di scegliere ed esprimere la propria identità, di impegnarsi nelle proprie pratiche culturali ed esprimersi nella lingua di sua scelta³⁸. Inoltre, esso prevede il diritto di conoscere la propria cultura e quella degli altri, attraverso l'educazione e l'informazione, e il diritto di ricevere un'educazione che tenga conto della propria identità culturale³⁹. Ne consegue che il divieto di utilizzare la propria lingua negli ambienti pubblici, il divieto di dare nomi di origine uigura ai propri figli, l'attribuzione della qualifica di «estremista» a coloro che indossano abiti connessi alla religione musulmana, così come la distruzione dei siti religiosi avvenuta a partire dal 2017 possono essere interpretate altresì come una violazione del diritto alla partecipazione alla vita culturale previsto nel *Patto sui diritti economici, sociali e culturali* di cui la Cina è parte⁴⁰.

38 Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR), General Comment No.21: Right of everyone to take part in cultural life, UN doc. E/C.12/GC/21, 21 dicembre 2009

39 *Ibidem*.

40 La Cina ha firmato e ratificato il Patto sui diritti economici, sociali e culturali rispettivamente nel 1997 e 2001. (UN Treaty Collection)

1.3.1 Il trasferimento e la detenzione all'interno dei campi

Secondo il *White Paper on Vocational Education and Training in Xinjiang* (2019), la creazione dei *centri di formazione professionale* permette di bilanciare la repressione dei crimini gravi rispetto ai crimini minori che vengono così trattati attraverso la rieducazione. Tuttavia, le categorie di «crimini gravi» e «crimini minori» non sono definite, per cui la loro distinzione è incerta e talvolta gli stessi crimini vengono inclusi in entrambe le categorie. In altre parole, lo stesso atto può condurre a conseguenze legali differenti. Pertanto, la vaghezza di questo sistema può essere interpretata come indicatore di un esercizio arbitrario e soggettivo della legge.

Va considerato anche che coloro che sono stati condannati ai campi di rieducazione o alla prigionia erano spesso ignari dei motivi della loro detenzione⁴¹. Molti/e di loro hanno raccontato di essere stati/e chiamati/e alla stazione di polizia come per gli ordinari interrogatori e nessuno/a di loro ha potuto avere accesso ad un'assistenza legale né ottenere un effettivo processo. Molti/e intervistati/e hanno, inoltre, citato la ripetizione continua delle medesime domande al fine di estorcere una confessione e alcuni/e hanno raccontato di stati/e costretti/e alla sedia della tigre⁴² durante l'interrogatorio, oltre che incappucciati/e e ammanettati/e durante l'interrogatorio e/o il trasferimento dalla stazione di polizia ai campi⁴³.

A ciò si aggiunge il fatto che la durata della detenzione è varia e incerta, per cui durante la loro permanenza nei campi le persone non erano a conoscenza di quanto tempo avrebbero dovuto trascorrervi e non è possibile rinvenire attraverso i documenti a dei criteri definiti.

41 Amnesty International, *"Like we were enemies in a war". China's mass internment, torture and persecution of muslims in Xinjiang*, 2021; OHCHR, *Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China*, 31 agosto 2022; Xinjiang Victim Database, *Victim-Centered Primary Evidence for the Mass Incarcerations and Immense Rights Violations in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region*, 2017

42 La sedia della tigre è una struttura d'acciaio con sbarre di ferro e manette incorporate per bloccare i detenuti in posizioni dolorose. (Amnesty International)

43 *Ibidem*.

Alla luce di quanto detto finora, il trasferimento nei *centri di formazione professionale* risulta essere una forma di privazione arbitraria della libertà. L'art. 9 della *Dichiarazione Universale dei diritti umani* e del *Patto sui diritti civili e politici* afferma che nessuno dovrebbe essere sottoposto ad arresti, detenzioni o esili arbitrari. Tale divieto è previsto anche in diversi strumenti regionali⁴⁴ e da convenzioni settoriali di cui la Cina è parte, come la *Convenzione sui diritti dell'infanzia* (art. 37 (b)) e la *Convenzione sui diritti delle persone disabili* (art. 7(1)).

Tuttavia, il nucleo essenziale del divieto di arresti o detenzioni arbitrari è contenuto nel suddetto art. 9 (1) del *Patto sui diritti civili e politici* il quale prevede anche una serie di garanzie procedurali per i/le detenuti/e e di diritti accessori. È dunque previsto che la persona sottoposta alla privazione della libertà sia informata dei propri diritti e delle ragioni della propria detenzione; il diritto all'assistenza legale e ad essere considerata innocente finché la sua colpa non è stata provata da un giudizio indipendente, giusto e imparziale⁴⁵. Inoltre, costituisce una forma di detenzione arbitraria qualora questa avvenga in relazione dell'esercizio dei propri diritti umani, quali l'espressione della libertà religiosa o di opinione, nonché il diritto delle minoranze di esprimere la loro cultura, professare la loro religione e usare la loro lingua⁴⁶.

Sebbene la Cina non sia parte del suddetto trattato e pertanto non sia imputabile di una violazione di tale norma, parte della dottrina ritiene che il divieto di detenzione arbitraria costituisca una norma di diritto consuetudinario e, secondo il *Working Group on Arbitrary Detention* delle Nazioni Unite, abbia persino natura cogente⁴⁷.

44 Art.5 della Convenzione europea, art. 7 della Convenzione americana, art.6 della Carta Africana, art.14 della Carta araba)

45 Pisillo Mazzeschi R., *Diritto internazionale dei diritti umani. Teoria e prassi*, Sesta edizione, Torino, Giappichelli editore, 2020

46 UN Working Group on Arbitrary Detention, *Revised Fact Sheet n. 26*, 8 febbraio 2019

47 Pisillo Mazzeschi, 2020; *Report of the Working Group on arbitrary detention*, UN Doc. A/HRC/22/44 del 24 Dicembre 2012

1.3.2 Le condizioni della detenzione

Attraverso il telegramma della Commissione Affari politici e giuridici del Partito della Regione Autonoma relativo alla standardizzazione e il rafforzamento dei campi di rieducazione, otteniamo informazioni significative rispetto alla gestione dei campi e che coincidono con diverse testimonianze.

Innanzitutto, i/le detenuti/e sono classificati/e in tre categorie cui corrisponde una diversa gestione del proprio percorso all'interno della struttura: normale, severo e molto severo. La divisione nelle tre categorie tiene conto del punteggio che i/le detenuti/e raggiungono durante la loro detenzione, in base ai risultati scolastici, alla loro condotta e ai risultati della loro «trasformazione»⁴⁸. Secondo le testimonianze raccolte da Amnesty, coloro che hanno compiuto crimini ordinari come scaricare software proibiti sono sottoposti al sistema *normale*, mentre il sistema *severo* è per chi ha commesso crimini connessi alla religione, e quello *molto severo* è per chi ha commesso crimini gravi⁴⁹. All'andamento del punteggio del/della detenuto/a risultano connessi premi, punizioni e visite dei parenti. È infatti ammesso alle persone detenute di ricevere visite nei momenti prefissati e sempre sotto stretta sorveglianza, ma queste vengono educate prima dell'incontro: non è infatti ammesso parlare male dei campi né piangere o lamentarsi⁵⁰. I/le detenuti/e non possono avere un proprio cellulare all'interno del campo ed è fatto divieto al personale di prestare il proprio: oltre i momenti concessi per le visite, i contatti con l'esterno sono vietati.

Per quanto riguarda l'educazione, i documenti parlano di «tre studi»: lingua nazionale (mandarino), legge e capacità (*skills*). Tutte le lezioni sono tenute in mandarino all'interno di classi che separano fisicamente gli insegnanti dagli studenti, sotto la supervisione dei poliziotti armati di bastoni, talvolta anche elettrici. Gli studenti e le studentesse guardano video del Presidente Xi Jinping, imparano e recitano i canti del Partito Comunista Cinese e sono sottoposti/e a

48 Autonomous Region State Organ Telegram, *Opinions on further strengthening and standardizing vocational skills education and training centers work*, consultabile dal sito di ICIJ <https://www.icij.org/investigations/china-cables/>

49 Amnesty International, *“Like we were enemies in a war”. China’s mass internment, torture and persecution of muslims in Xinjiang*, 2021

50 Ibidem; Haitiwaji G., Morgat R., (2022)

frequenti esami orali e scritti. I/le detenuti/e sono frequentemente interrogati/e, instaurano un rapporto con una figura di riferimento che li/le guida a gestire le emozioni, a risolvere le «contraddizioni ideologiche» e «confessare le proprie colpe», «aiutandoli a riconoscere quanto fosse criminale e pericoloso il loro comportamento passato»⁵¹. Come raccontano le vittime, i/le detenuti/e sono tenuti/e a scrivere periodicamente lettere di confessione e pentimento, in cui riconoscono di essere estremisti/e e pericolosi/e, ma che *grazie al governo hanno avuto la possibilità di cambiare*⁵².

Quando nel 2018 il governo cinese ha riconosciuto l'esistenza di questi campi, ha affermato che le persone sono libere di accedere e di abbandonare il programma in qualsiasi momento e che quindi l'ingresso avviene su base volontaria. In realtà, dalle testimonianze emerge chiaramente una mancanza di consenso libero e informato al momento del loro trasferimento. Inoltre, è evidente che la libertà di lasciare il campo da parte dei/delle detenuti/e non sussiste, in quanto è rimessa alle autorità competenti il permesso di rilasciarli/e. A riprova di ciò, le immagini satellitari e i documenti ufficiali rivelano notevoli sistemi di sicurezza e sorveglianza, che includono mura di recinzione, filo spinato, finestre blindate, torri di controllo e stazione di polizia armata. Elementi che provano che queste «scuole» sono dei veri e propri centri di detenzione fortificati e iper-sorvegliati. Sempre il *Telegramma per il rafforzamento e la standardizzazione dei centri di formazione professionale*, contiene delle indicazioni sui sistemi di prevenzione di fuga dei/delle detenuti/e, prevedendo la presenza 24/7 di guardie e la piena copertura di videosorveglianza dei dormitori e delle classi, privi di angoli ciechi, le cui immagini sono monitorate continuamente dalle guardie. I piani di risposta emergenziale, nel caso di un tentativo di fuga, prevedono esplicitamente l'uso delle armi, specificando che in caso di resistenza in seguito

51 Autonomous Region State Organ Telegram, *Opinions on further strengthening and standardizing vocational skills education and training centers work*, par. 11

52 Interviste di Amnesty International, *"Like we were enemies in a war". China's mass imprisonment, torture and persecution of muslims in Xinjiang*, 2021; Xinjiang Victim Database, *Victim-Centered Primary Evidence for the Mass Incarcerations and Immense Rights Violations in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region*.

agli spari di avvertimento, la polizia può sparare mortalmente⁵³. Se invece la squadra di polizia riesce a trattenere lo/la studente/tessa che stava tentando di fuggire, questo/a deve essere riportato/a isolato/a, esaminato/a, punito/a e la sua educazione deve essere implementata⁵⁴. Si ricordino le parole di Chen Quanguo che esortano ad «adottare un'azione decisiva e a dare un colpo devastante senza pietà quando forze ostili e terroristi violenti osano sfidare la [loro] autorità»⁵⁵. Com'è evidente dai documenti e dalle difficili e dolorose testimonianze di chi ha vissuto all'interno di questi campi, i *centri di formazione professionale* dello Xinjiang sono più simili a delle prigioni che a delle scuole. La *rieducazione* si realizza attraverso l'indottrinamento politico, il controllo estensivo, il terrore e la deterrenza, nei campi e al di fuori di questi.

È bene ricordare che i *centri di formazione professionale* vanno tenuti distinti dalle prigioni. Ancora una volta non è chiaro il criterio con il quale si può essere condannati alle prigioni o ai campi, né quale sia il processo con il quale una persona viene trasferita dai campi alle prigioni. È noto che molte persone siano state spostate dai campi ad altre strutture di detenzione, sebbene non siano quantificabili⁵⁶. Inoltre, dal 2017 il numero degli arresti è aumentato sensibilmente, sono stati creati nuovi centri di detenzione e sono stati estesi molti di quelli esistenti. Ad esempio, il centro di detenzione n. 3 di Urumqi in Debancheng è stato notevolmente esteso dal 2018 al 2020, vedendo un aumento di edifici nel suo complesso da 40 a 92⁵⁷. Nel 2018 il Ministro per la Sicurezza Pubblica Zhao Kezhi ha annunciato che

53 Autonomous Region State Organ Telegram *ut supra nota* 13, par. 6 (5)

54 *Response Plan and Procedure for Escape and Disturbance Prevention During Class Times*, consultabile sul sito www.xinjiangpolicefiles.org/key-documents/

55 *Secretary Chen Quanguo's Speech During a Video Management Meeting of the Autonomous Region Stability Maintenance Headquarters*, consultabile sul sito <https://www.xinjiangpolicefiles.org/key-documents/>

56 Hoshur S., *Xinjiang Authorities Secretly Transferring Uyghur Detainees to Jails Throughout China*, *Radio Free Asia*, 2018

57 United Nations, *OHCHR Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Autonomous Region, People's Republic of China*, 31 agosto 2022, par. 63; vedi immagine allegata alla fine del capitolo (fig.1)

La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme sostiene 27 progetti per espandere le prigioni [esistenti] e un nuovo progetto di costruzione di prigioni nella Regione Autonoma, con un investimento totale di 2,27 miliardi yen (circa 16,26 miliardi di euro); sostiene sette nuovi progetti di espansione delle carceri nell'XPCC con un investimento totale di 2,25 miliardi yen (circa 16,12 miliardi di euro). Dopo che tutti i progetti sono stati completati entro la fine di quest'anno, la capacità delle prigioni [...] aumenterà di 57.300 persone.⁵⁸

L'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani ha esaminato un campione incrociato delle sentenze riguardanti terrorismo o estremismo nei confronti degli imputati di comunità etniche dello XUAR. Sebbene il numero di documenti pertinenti disponibili sia limitato, emerge comunque come (1) infrazioni minori siano punite severamente; (2) le sentenze qualifichino atti come estremisti senza richiamare alcuna definizione legale; (3) venga sottolineato la condotta religiosa piuttosto che un preciso atto per il quale la persona è perseguita; (4) sia stato adottato un approccio che qualifica come estremista qualsiasi violazione della legge commessa da una persona musulmana⁵⁹.

In questo contesto, il sistema di giustizia penale risulta caratterizzato da una vaghezza delle definizioni dei crimini, da importanti limitazioni alla garanzia per un giusto processo e da una mancanza di indipendenza giuridica, tale per cui le preoccupazioni per una sistematica e arbitraria privazione della libertà nei confronti della comunità etnica uigura risultano credibili.

1.3.3 Il trattamento dei detenuti e delle detenute nei *centri di formazione professionale*

Numerose sono le testimonianze di coloro che hanno vissuto in prima persona, che hanno assistito o a cui è stato raccontato di trattamenti inumani e degradanti o corrispondenti a forme di tortura, non solo all'interno dei campi, ma ancor prima del trasferimento all'interno di questi, durante gli interrogatori.

58 Discorso del Ministro della Sicurezza Pubblica Zhao Kezhi del 15 giugno 2018, consultabile sul sito <https://www.xinjiangpolicefiles.org>

59 United Nations, *OHCHR Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Autonomous Region, People's Republic of China*, 31 agosto 2022

Tali trattamenti includono:

- l'uso di bastoni, manganelli elettrici, shock elettrici
- l'uso di restrizioni, come la sedia della tigre
- l'essere costretti/e a sedere immobili per diverse ore o persino giorni
- l'estorsione di confessioni mediante la tecnica dell'annegamento simulato (*waterboarding*)
- la privazione del sonno
- la sottomissione a temperature molto basse
- il confinamento solitario⁶⁰.

Sebbene nel *White Paper on Vocational Education and Training in Xinjiang* (2019) il governo dichiari che all'interno di questi venga garantito il rispetto dei diritti umani, le testimonianze smentiscono tale dichiarazione, descrivendo le condizioni di insufficienza del cibo, acqua e condizioni igieniche.

Un numero cospicuo di persone ha definito la loro permanenza all'interno delle *scuole* come una tortura psicologica dettata dall'incertezza rispetto ai motivi della propria detenzione e della durata di questa, dal fatto di essere costantemente monitorate, dal clima generale di paura, nonché dalla minaccia di essere sottoposte a torture e abusi o di dover assistere a quelli inflitti ad altri/e, dalla mancanza del contatto con il mondo esterno e dalle condizioni degli spazi, come l'essere perennemente (anche di notte) sotto le luci artificiali dei dormitori. Inoltre, è previsto che ciascuno/a adempia al proprio «dovere notturno» di sorveglianza, che richiede che a turno una o due persone sorveglino i/le propri/e compagni/e di cella per assicurarsi che nessuno/a preghi e che siano sempre ben visibili alle telecamere.

All'interno risulta costante la somministrazione di iniezioni e farmaci, senza un consenso informato della persona sottoposta. Alcuni/e intervistati/e riportano di essersi sentiti/e indeboliti/e dopo l'assunzione di quei farmaci, mentre altri/e di

60 United Nations, *OHCHR Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Autonomous Region, People's Republic of China*, 31 agosto 2022; Amnesty International, *"Like we were enemies in a war". China's mass internment, torture and persecution of muslims in Xinjiang*, 2021; Haitiwaji G., Morgat R., *Sopravvissuta a un gulag cinese. La prima testimonianza di una donna uigura*, Torino, AddEditore, , 2021;

essersi sentiti/e «contenti»⁶¹. Inoltre, molte persone hanno riportato un peggioramento delle proprie condizioni di salute all'interno dei campi e di non aver avuto sufficiente supporto medico. A ciò si aggiunge l'inserimento di contraccettivi intrauterini come la spirale, sterilizzazione e aborti che vengono praticati all'interno dei campi così come al di fuori di questi⁶².

Si rammenta che, secondo il *Patto sui diritti economici, sociali e culturali*, il diritto alla salute prevede il diritto di decidere del proprio corpo e della propria salute e di non essere sottoposti a torture, trattamenti medici non-consensuali ed esperimenti⁶³. Tutte le persone, comprese quelle in detenzione, hanno il diritto di esercitare il proprio consenso informato per tutti i trattamenti medici. Così facendo, la Cina, in quanto Stato Parte del suddetto trattato, è responsabile di violazioni del diritto internazionale dei diritti umani⁶⁴.

Infine, non mancano testimonianze di violenza di genere compiute all'interno dei campi: alcune donne hanno riportato di essere state sottoposte ad invasive violenze ginecologiche o di aver subito violenza sessuale. Alcune donne sono state costrette a praticare del sesso orale alle guardie durante gli interrogatori, altre riferiscono di stupri di gruppo e altre forme di umiliazione sessuale e di essere state costrette ad assistere o collaborare⁶⁵.

1.4 Impiego e lavoro forzato

Secondo la *Convenzione sul lavoro forzato* del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), il lavoro forzato o obbligatorio designa «qualsiasi lavoro o servizio richiesto a un individuo minacciato di punizione, e per il quale

61 Interviste di Amnesty International (2020); OHCHR *ut supra* nota 21.

62 The Associated Press, *China cuts births with IUDs, abortion, sterilization*, 2020; A tal proposito, risulta dal *Chinese Statistical Yearbook* una riduzione del 48.7% delle nascite nella regione dello XUAR in due anni, da 15,88 per mille nel 2017 a 8,14 per mille nel 2019, considerando che la media nazionale è del 10,48 per mille.

63 CESCR, *General Comment 14*, par. 8

64 Firmato dalla Cina il 27 ottobre 1997 e ratificato il 27 marzo 2001. (UN Treaty Collection)

65 Hill M., Campanale D. et al., *Their goal is to destroy everyone': Uighur camp detainees allege systematic rape*, BBCnews, 2021

detto individuo non si offre volontariamente» (art. 2). La Cina ha ratificato la suddetta convenzione solamente il 12 agosto 2022, prevedendo la sua entrata in vigore a partire dal 12 agosto 2023, con la conseguenza che solo da quel momento la Cina sarà vincolata agli obblighi contenuti in essa⁶⁶. Si tratta comunque di uno strumento che gode di un'adesione molto ampia, essendo in vigore in ben 180 Stati⁶⁷, e pertanto costituisce un importante riferimento per la qualificazione del lavoro forzato sul piano internazionale.

Pertanto, tenendo conto della sopracitata definizione, plausibili timori sono stati sollevati rispetto alle politiche di impiego attuate nello Xinjiang.

Innanzitutto, bisogna tenere distinte due politiche messe in atto in questa regione riguardanti il lavoro: la prima, avviata negli anni 2000, riguarda l'impiego del *surplus* rurale nel secondo e terzo settore, e la seconda, più recente, connessa ai *centri di formazione professionale*⁶⁸.

Per quanto riguarda la prima politica, prevista all'interno di un programma di alleviamento della povertà (*Xinjiang Aid*), questa prevede lo spostamento del *surplus* di forza lavoro dal settore agricolo ai settori non-agricoli e può essere considerato tipico all'interno di Stati in via di sviluppo. Ogni anno migliaia di persone – tipicamente uigure o appartenente ad altre minoranze turche e/o musulmane – vengono spostate in massa in altre città, anche al di fuori dello Xinjiang, comportando la ricollocazione geografica dei lavoratori e delle lavoratrici a centinaia di km dalle proprie case. Avviato nei primi anni del 2000, questo programma è diventato progressivamente più oppressivo, in particolare con l'arrivo di Chen Quanguo alla dirigenza dello Xinjiang, dal momento che l'impiego delle minoranze etniche è stato connesso all'obiettivo di sradicare l'estremismo religioso, come conseguenza agli scontri avvenuti negli anni 2009-2014. Nel 2018 è stato previsto il trasferimento di 221.000 lavoratori da 22 contee

66 Va ricordato che l'OIL è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite sui temi del lavoro e delle politiche sociali e che la Cina è uno Stato membro dal 1985; quest'ultima ha infatti già ratificato 26 convenzioni dell'OIL. (Vedi ILO, *The ILO in China 1919-2019*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-beijing/documents/publication/wcms_430205.pdf)

67 International Labour Organization, *Ratifications of C029 - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)*, consultabile sul sito <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en>

68 Zenz A., *Coercive labor and forced displacement in Xinjiang's Cross-Regional Labor Transfer Program: a process-oriented evaluation*, New York, The Jamestown Foundation, 2021

dello Xinjiang meridionale verso la Cina interna e le preoccupazioni, pertanto, derivano dai dubbi rispetto alla possibilità dei lavoratori e delle lavoratrici di sottrarsi a queste proposte. Il 13° *Piano quinquennale sulla riduzione della povertà tra gli uiguri dello Xinjiang*, adottato nel maggio 2017, fa riferimento a «insufficiente disponibilità di poveri a ottenere un impiego rendendo difficile il trasferimento di lavoro e l'aumento del reddito» e aggiunge che la gestione del sistema dovrebbe «premiare coloro che fanno un buon lavoro, e criticare ed educare o addirittura punire chi fa un cattivo lavoro»⁶⁹. Tuttavia, il Comitato di esperti dell'OIL sulla *Applicazione delle convenzioni e raccomandazioni (CEACR)* nella relazione annuale pubblicata il 9 febbraio 2022 ha sollevato le proprie preoccupazioni «per quanto riguarda l'orientamento politico espresso in numerose politiche nazionali e regionali e in documenti regolatori» e «per quanto riguarda i metodi applicati, l'impatto dei loro obiettivi dichiarati e il loro effetto discriminatorio (diretto o indiretto) sulle opportunità di lavoro e sul trattamento delle minoranze etniche e religiose in Cina». Sono state anche richiamate le accuse dell'*International Trade Union Confederation* di attuare un programma estensivo e sistematico di lavoro forzato degli uiguri e di altre minoranze turche e/o musulmane, in violazione del diritto di libera scelta dell'occupazione di cui all'art.1(2) della Convenzione n.122⁷⁰. Inoltre, la Commissione ha indicato diverse misure che restringono la libertà di scelta, quali l'organizzazione da parte delle autorità locali di trasferimenti in accordo con le quote di esportazione di manodopera, la ricollocazione o trasferimento sotto scorta di sicurezza, la stretta sorveglianza cui sono sottoposte le persone mentre lavorano, la minaccia di essere trasferiti nei centri di rieducazione nel caso di rifiuto dell'offerta lavorativa⁷¹. Infatti, ci sono evidenze del fatto che rifiutarsi di cooperare con lo Stato può comportare l'internamento nei campi di rieducazione, in quanto ciò comporterebbe la qualificazione come persona sospetta di estremismo. Pertanto, se da una parte

69 OHCHR, *Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China*, 31 agosto 2022; County Human Resources and Social Security Bureau, *Implementation plan on the good service to transfer employment of surplus urban and rural labor in Chanchal County*, 22 March 2018

70 Application of International Labor Standards 2022 Report III (Part A) Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations International Labor Conference 110th Session, 2022.

71 *Ibidem*.

sembra esserci la possibilità di rifiutare la proposta di lavoro, dall'altra, la minaccia dell'internamento ostruisce la libera scelta e costituisce, insieme alla portata discriminatoria del piano, rilevante fattore di vulnerabilità al lavoro forzato⁷².

In seconda istanza, il lavoro risulta essere parte integrante del processo di rieducazione. Questo viene menzionato in diversi documenti ufficiali ed è testimoniata da coloro che vi hanno vissuto, i/le quali sostengono che lo svolgimento del lavoro previsto influisca sulla permanenza dei/delle detenuti/e⁷³. La trasformazione-rieducazione prevede un miglioramento delle proprie capacità per l'inserimento nella società e nel mondo del lavoro non appena «diplomati/e». Difatti, Shohrat Zakir, Presidente della XUAR, nel 2018 ha dichiarato che i «tirocinanti» che hanno portato a termine il loro mandato dell'internamento campi sarebbero stati assunti da imprese stabili attraverso un «collegamento interrotto tra l'apprendimento a scuola e l'impiego nella società»⁷⁴. Tale connessione risulta ancor più evidente se si considera che i giornalisti hanno identificato almeno 135 campi collocati all'interno o in prossimità delle fabbriche⁷⁵. Diversi/e ex detenuti/e hanno dichiarato di essere stati/e costretti/e a lavorare in fabbriche di abbigliamento, di seta, fabbriche tessili, di tè, impianti di assemblaggio di motori elettrici, fabbriche di scarpe e di noodle dopo essere stati/e rilasciati/e dalla detenzione. Altri/e sono stati/e assunti/e come guardie di sicurezza o insegnanti. Tuttavia, molte delle persone che sono state assunte nelle fabbriche erano persone scolarizzate e con impieghi in diversi settori (insegnanti, dentisti, medici, ristoratori/trici, imprenditori/trici, ingegneri/e, ecc) e ciò costituisce un elemento

72 Vedi video de un servizio televisivo cinese in cui presentano questa politica, riportato da BBC, consultabile sul sito <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56250915>

73 Autonomous Region Party Political and Legal Affairs Commission, *Autonomous Region State Organ Telegram, Opinions on further strengthening and standardizing vocational skills education and training centers work*, New Party Politics and Law (2017) No. 419; interviste di Amnesty International (2021); intervista OHCHR (2022)

74 ChinaXinjiang, *Il presidente della regione autonoma uigura dello Xinjiang ha risposto alle domande dei giornalisti sulla situazione dell'antiterrorismo e del mantenimento della stabilità nello Xinjiang e sul lavoro di istruzione e formazione professionale*, 2018; The State Council Information Office of the People's Republic of China, *Employment and Labor Rights in Xinjiang*, Xinhuanet, 2020 [Full Text: Employment and Labor Rights in Xinjiang - Xinhua | English.news.cn \(archive.ph\)](https://www.xinhuanet.com/english/2020/07/20/c14924787.htm)

75 Killing A. and Rajagopalan M., *We Found The Factories Inside China's Mass Internment Camps*, BuzzFeed, 28 dicembre 2020

che confuta la volontarietà di questi programmi e il loro scopo unicamente volto al lenimento della povertà⁷⁶.

Alla luce di quanto riportato, il regime di trasferimento dei lavoratori e delle lavoratrici, da una parte, e la continuità tra il processo di *formazione professionale*/rieducazione all'interno dei campi e l'impiego nei principali settori dell'economia cinese, dall'altra, sembrano mirati solo in un primo momento alla riduzione della povertà. Considerando l'insieme e l'evoluzione delle politiche adottate nella regione a partire dalla *Strike Hard Campaign*, essi appaiono coerenti con l'obiettivo di influenzare e assimilare la minoranza uigura, sfruttando il lavoro all'interno di strutture iper-sorvegliate e militarizzate.

⁷⁶Xinjiang Victims Database, [#4079](#), [#3313](#), [#5086](#), [#5089](#)

Fig. 1 Prigione di Debancheng, Urumqi, Xinjiang (2021) (Google Earth)



CAPITOLO II

La Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio.

La *Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio* è stata adottata nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 con la risoluzione 260 (III) A ed è entrata in vigore nel 1951.

Si tratta di uno strumento giuridico vincolante per i 153⁷⁷ Stati che lo hanno ratificato e che hanno così confermato che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che essi si impegnano a prevenire e a punire⁷⁸.

Ai sensi dell'art. II della suddetta convenzione, per genocidio si intende una serie di atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, quali:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Sulla base di tale definizione, gli elementi costitutivi del crimine di genocidio sono, da una parte, la commissione di uno o più atti criminosi contenuti nell'articolo II (elemento oggettivo) e, dall'altra, la sussistenza del dolo specifico ovvero l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale (elemento soggettivo)⁷⁹. Quest'ultimo rappresenta l'elemento più caratteristico del genocidio.

Come sottolineato dal giurista Pisillo Mazzeschi, da una parte la definizione

77 United Nations Treaty Collection

78 Art.1 *Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio*

79 Pisillo Mazzeschi R., *Diritto internazionale dei diritti umani. Teoria e prassi*, Torino, Giappichelli, 2020

risulta ampia perché punisce il crimine commesso sia in tempo di pace che di guerra, ma dall'altra risulta restrittiva a causa della difficoltà a provare il dolo specifico e perché esclude altre forme di genocidio, come il c.d. genocidio politico (la distruzione di un gruppo politico avversario), il c.d. genocidio culturale (la distruzione dei simboli culturali di un gruppo) e la c.d. pulizia etnica, ovvero l'espulsione forzata di un gruppo etnico da una certa area geografica con lo scopo di realizzare un'omogeneità etnica⁸⁰.

La partecipazione della volontà al fatto materiale viene indicata con l'espressione «elemento soggettivo o psicologico del reato», mentre gli ordinamenti giuridici di *common law* definiscono tale elemento come *mens rea*⁸¹. A prescindere dalla denominazione utilizzata, una forma di volontà colpevole è comunque necessaria. Il dolo è la forma tipica della volontà colpevole e si è soliti distinguere tra dolo generico (quando l'agente era consapevole di ciò che faceva e ha voluto compiere ugualmente un atto vietato dalla norma incriminatrice) e dolo specifico (in cui, oltre a quanto detto, il soggetto agisce per un fine particolare che sta al di fuori del fatto che costituisce il reato)⁸². Un'altra forma di dolo è quello eventuale: in questo caso l'agente aveva previsto i risultati della condotta, ne ha accettato il rischio, e pertanto si considerano voluti anche se la realizzazione di tali risultati non fosse il reale intento che lo muoveva⁸³. È opportuno precisare che il dolo non va confuso con la colpa con cui si intende l'omissione delle misure necessarie per evitare il prodursi dell'evento⁸⁴.

Con la sentenza resa il 26 febbraio 2007 relativamente al caso *Bosnia Erzegovina c. Serbia e Montenegro*, la Corte ha stabilito dei parametri particolarmente stringenti per l'accertamento del *dolus specialis* per il caso di genocidio, sostenendo che in assenza di chiare prove sull'esistenza di un piano statale di genocidio, il *dolus specialis* deve essere ragionevolmente dedotto da una vasta serie di azioni poste in essere dai sospettati. In altre parole, il dolo specifico è determinato da un insieme di elementi probatori solo laddove questi

80 *Ibidem*.

81 Carlizzi G. [et al.], *La Corte penale internazionale: problemi e prospettive*, Napoli, Vivarium, 2003

82 *Ibidem*.

83 *Ibidem*.

84 Ronzitti N, *Diritto Internazionale*, Sesta edizione, Torino, Giappichelli Editore, 2019

«could only point to the existence of such intent»⁸⁵. Va detto che nei confronti di questo approccio tanto rigido da parte della Corte, vanno consolidandosi nel panorama internazional-penalistico forti critiche: il cosiddetto *purpose-based approach* che intende il dolo specifico come la precisa volontà di distruggere in tutto o in parte un gruppo protetto è spesso criticato a favore di un *knowledge-based approach*⁸⁶. Secondo quest'ultimo, per dimostrare l'elemento psicologico è sufficiente che il perpetratore sia a conoscenza dell'obiettivo generale di distruggere un dato gruppo, nel senso che esso sia a conoscenza delle conseguenze di determinate azioni. Tale approccio è stato elaborato dal ricercatore statunitense Alexander K. A. Greenawalt che nel 1999 ha proposto la seguente interpretazione:

In cases where a perpetrator is otherwise liable for a genocidal act, the requirement of genocidal intent should be satisfied if the perpetrator acted in furtherance of a campaign targeting members of a protected group and knew that the goal or manifest effect of the campaign was the destruction of the group in whole or in part.

Com'è evidente, il dibattito in dottrina vuole essere uno spunto per la Corte per abbassare lo standard della prova per l'accertamento della *mens rea* del genocidio, in quanto uno standard probatorio elevato come quello utilizzato finora rischia di rendere il genocidio non sanzionabile.

Di particolare importanza è anche l'articolo III della Convenzione che specifica le fattispecie punibili:

- a) il genocidio;
- b) l'intesa mirante a commettere genocidio;
- c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
- d) il tentativo di genocidio;
- e) la complicità nel genocidio.

85 ICJ, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, Judgment of 26 February 2007, par. 373

86 Landi G., *Mens rea e responsabilità dello Stato per illecito di genocidio (ancora sulla sentenza della Corte Internazionale di giustizia)*, in *SIDIblog*, 2015

Affinché la Convenzione possa avere attuazione, gli Stati contraenti hanno l'obbligo di impegnarsi ad emanare le leggi necessarie e in particolare a prevedere sanzioni penali per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli atti elencati nell'articolo III (art. V).

La Convenzione in esame ha, inoltre, previsto quattro meccanismi di garanzia a tutela dei diritti in essa contenuti: in primo luogo, l'istituzione di procedimenti giudiziari dinanzi ai tribunali interni dello Stato in cui il crimine è stato commesso (art. VI); in secondo luogo, l'istituzione di un tribunale penale internazionale competente rispetto al quale le Parti contraenti abbiano riconosciuto la giurisdizione (art. VI); in terzo luogo, il ricorso agli organi delle Nazioni Unite competenti, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, a prendere ogni misura appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio (art. VIII); infine, il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia come organo giurisdizionale competente ad esaminare le controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della Convenzione (art. IX).

Generalmente, all'interno della struttura paritaria e orizzontale della società internazionale, le norme internazionali che regolano il comportamento degli Stati operano a livello bilaterale, anche nel caso di trattati multilaterali o di norme consuetudinarie. Esse hanno, cioè, natura «sinallagmatica»⁸⁷. Esistono però anche norme internazionali che hanno diversa portata e contenuto: alcuni trattati multilaterali e norme consuetudinarie che si sono formate nel secondo dopoguerra stabiliscono degli obblighi che incombono su ogni Stato nei confronti di tutti i membri della comunità o, nel caso dei trattati, di ogni altra parte contraente, e che dunque non si basano sulla reciprocità. Si tratta di norme che pongono obblighi *erga omnes* o, nel caso in cui discendono da un trattato, obblighi *erga omnes partes*⁸⁸. Secondo quanto enunciato dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Barcelona Traction* (par. 33), tali obblighi presentano le seguenti caratteristiche: (1) sono obblighi che proteggono *valori fondamentali* per la comunità

⁸⁷ Cassese A., *Diritto Internazionale*, Sesta edizione, Bologna, il Mulino, 2021

⁸⁸ *Ibidem*.

internazionale nel suo insieme (pace, diritti umani, autodeterminazione dei popoli, protezione dell'ambiente); (2) si tratta di obblighi di natura solidale, ovvero assunti nei confronti di tutti gli Stati membri della comunità internazionale (o degli Stati parti di un trattato) e non sono quindi scomponibili in fasci di rapporti bilaterali; (3) ad essi corrisponde un diritto sostanziale che appartiene ad ogni Stato della società internazionale (o Stato parte del trattato); (4) l'azione a tutela di tale diritto è esercitata per conto dell'intera comunità internazionale per salvaguardare gli interessi fondamentali della comunità⁸⁹. «Possiamo ritenere che gli obblighi *erga omnes* costituiscano l'espressione di una regolamentazione, almeno in senso lato, "pubblicistica" da parte della Comunità internazionale rispetto alle funzioni di produzione, accertamento ed esecuzione delle norme internazionali destinate a tutelare beni e/o valori comuni e indivisibili della Comunità stessa»⁹⁰.

Le norme produttive di obblighi *erga omnes* possono avere, inoltre, un carattere inderogabile, quando sono contenute in norme consuetudinarie cogenti (*ius cogens*). Si tratta di norme sostenute da una *opinio iuris* particolarmente qualificata (l'inderogabilità appunto). La dottrina e la Commissione del diritto internazionale hanno qualificato come norme cogenti il divieto di aggressione, il divieto di genocidio, l'apartheid, la tortura, il mantenimento con la forza di una dominazione coloniale, la negazione del diritto all'autodeterminazione, il divieto di crimini di guerra e contro l'umanità⁹¹.

Pur non esprimendosi apertamente sulla nozione di *ius cogens*, già nel 1951 nel parere sulle *Riserve alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio*, la Corte Internazionale di giustizia sostenne che tale Convenzione ha un carattere intrinsecamente universale poiché il fine che essa si pone è comune a tutti gli Stati. E' nella sentenza del 3 febbraio 2006 (*Repubblica Democratica del Congo c. Ruanda*) che la Corte affermò espressamente che il divieto di genocidio è contenuto in una norma appartenente al diritto internazionale cogente (vedi par. 64). Tale affermazione è stata poi

89 *Ibidem*.

90 Picone P., *Gli obblighi erga omnes tra passato e futuro, in Comunità internazionale e obblighi "erga omnes"*, III ed., Questions of International Law, Napoli, 2013.

91 Ronzitti N, *Diritto Internazionale*, Sesta edizione, Torino, Giappichelli Editore, 2019.

ribadita nelle sentenze del 2007 (*Bosnia-Erzegovina c. Serbia e Montenegro*, 24 febbraio 2007, par. 147-184) e del 2015 (*Croazia c. Serbia*, 3 febbraio 2015, par. 87).

Pertanto, con il primo articolo della Convenzione sul genocidio, le Parti contraenti dichiarano la loro volontà a impegnarsi a prevenire e reprimere il genocidio. La natura di tale obbligo fa sì che ogni parte si impegni nei confronti di tutti gli Stati Parti ad eseguire i suoi obblighi e, parallelamente, ogni Stato Parte abbia diritto all'esecuzione degli obblighi ad opera di tutti gli altri Stati contraenti.

2.1. Conseguenze per la violazione di obblighi *erga omnes*

Sebbene nel parere del 1951 sulle *Riserve alla Convenzione sul genocidio* e nella sentenza *Barcelona Traction* del 1970 la Corte sembri orientata a riconoscere la violazione di un obbligo *erga omnes* come una violazione di un interesse giuridico degli altri Stati, essa non si esprime sulle forme e i modi con cui tali Stati possono reagire alla violazione. Questo aspetto è stato, invece, approfondito dalla Commissione di diritto internazionale per il *Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati*. Il Progetto finale della CDI del 2001 opera una distinzione tra Stati lesi (art.42) e Stati non lesi ma comunque legittimati ad invocare la responsabilità dello Stato offensore⁹². Gli Stati specialmente lesi possono far valere tutte le conseguenze dell'illecito internazionale, ovvero la richiesta di cessazione dell'illecito, le garanzie di non ripetizione, riparazione e contromisure, mentre gli Stati non lesi possono far valere solo alcuni di essi: cessazione dell'illecito, garanzie di non ripetizione, riparazione nei confronti dello Stato specialmente leso (se vi sia uno Stato leso) e dei "beneficiari" dell'obbligo violato, cioè di coloro che hanno subito la violazione dei propri diritti⁹³. Più in generale, secondo l'*Institut de droit international* (IDI), in caso di violazione di un obbligo avente natura solidale, ogni Stato ha il diritto di reagire attraverso strumenti diplomatici,

92 Pisillo Mazzeschi R., *Diritto internazionale dei diritti umani. Teoria e prassi*, Torino, Giappichelli, 2020

93 *Ibidem*.

dichiarazioni di condanna e disapprovazione, misure economiche o altre misure pacifiche nei confronti dello Stato autore della violazione⁹⁴.

Cionondimeno, alcuni trattati, tra i quali la Convenzione sul genocidio, predispongono meccanismi giurisdizionali o quasi giurisdizionali che possono essere attivati da ciascun contraente: secondo l'art. VIII, ciascun contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio. In aggiunta, ciascuno Stato membro ha facoltà di sottoporre alla Corte internazionale di giustizia le controversie tra la Parti, relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della convenzione (art. IX).

2.1.2 La giurisdizione della Corte internazionale di giustizia

L'articolo IX della Convenzione sul genocidio, insieme all'art. 36 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, costituisce la base della giurisdizione della CIG per gli Stati che hanno ratificato la suddetta convenzione. In particolare, il primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Corte enuncia che «la competenza della Corte si estende a tutti gli affari che le parti le sottoporranno, come pure a tutti i casi specialmente previsti nella Carta delle Nazioni Unite e nei trattati e convenzioni in vigore».

I membri delle Nazioni Unite sono *ipso facto* aderenti allo Statuto della Corte internazionale di giustizia. I non membri possono aderire alle condizioni determinate caso per caso dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di sicurezza (art. 93 della Carta delle Nazioni Unite); in più, uno Stato non parte dello Statuto può sottoporre una controversia alla Corte alle condizioni stabilite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (art. 35, par. 2 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia)⁹⁵.

⁹⁴ Cassese A., *Diritto Internazionale*, Sesta edizione, il Mulino, Bologna, 2021

⁹⁵ Ronzitti N., *Diritto Internazionale*, Sesta edizione, Torino, Giappichelli Editore, 2019

Poiché la giurisdizione ha base consensuale, le parti devono manifestare la propria volontà ad accettare la competenza della Corte mediante un compromesso oppure mediante una clausola compromissoria inserita in un trattato⁹⁶. Mentre la clausola compromissoria preesiste all'insorgere della controversia – in questo caso, all'articolo IX della Convenzione –, il compromesso viene stipulato dopo che la controversia sia sorta. Se il consenso preesiste, ciascuna parte coinvolta nella controversia può adire alla Corte mediante un ricorso unilaterale (*requête*). In base al secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Corte, inoltre, gli Stati possono in qualsiasi momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, nei confronti di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto l'interpretazione di un trattato, una questione di diritto internazionale, un fatto che, se provato, costituirebbe una violazione di un impegno internazionale, e la natura o la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale⁹⁷. Infine, va considerato che la dichiarazione di accettazione unilaterale della competenza della Corte può essere delimitata *ratione temporis*, per cui l'accettazione della giurisdizione è valida per un periodo di tempo limitato; *ratione materiae*, ovvero vengono escluse controversie relative a determinate materie; e *ratione personae* per cui l'accettazione della competenza è effettuata solo nei confronti di determinati Stati⁹⁸.

Ciò detto, relativamente alle controversie tra le Parti contraenti della Convenzione sul genocidio, va considerata la facoltà di questi di modificare o estinguere gli effetti delle disposizioni contenute in essa e quindi di limitare o negare la giurisdizione della Corte internazionale di Giustizia. In altri termini, il consenso su cui si basa l'esercizio dei poteri della Corte viene meno se questi hanno apposto una riserva o una dichiarazione all'articolo IX della Convenzione con cui specificano di non essere vincolati a questo articolo.

96 *Ibidem*.

97 *Ibidem*.

98 *Ibidem*.

Infine, va specificato che l'articolo IX della Convenzione sul genocidio vincola la giurisdizione della Corte all'esistenza di un'effettiva controversia relativa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione in questione. La Corte deve, pertanto, accertare *prima facie* l'esistenza di tale controversia tra le Parti al momento in cui la richiesta viene presentata. Si richiede che le parti siano «in conflict as to their respective rights»⁹⁹ e che lo Stato convenuto fosse consapevole, o non potesse non esserlo, che le proprie posizioni erano «positively opposed» dallo Stato attore.¹⁰⁰

2.2 Il caso *Gambia c. Myanmar*: istanza di avvio della procedura e la richiesta di misure provvisorie

I rohingya sono una delle minoranze etniche e religiose presenti nel territorio della Repubblica del Myanmar (di seguito "Myanmar"), prevalentemente nello Stato Rakhine, ad ovest del Paese, al confine con il Bangladesh e da diversi decenni i membri di questo gruppo subiscono gravi violazioni dei diritti umani. Già nel 1992 uno *Special Rapporteur sulla libertà di religione o credo* delle Nazioni Unite denunciava le persecuzioni, le torture, le detenzioni arbitrarie, violenze fisiche e sessuali nei confronti della comunità rohingya, nonché gli incendi e rapine alle loro case. Nel tempo tali violenze sono continuate e aumentate, tanto che sono quasi un milione le persone fuggite dal Myanmar dal 2017 ad oggi per cercare rifugio nelle regioni vicine, soprattutto nella zona di Cox's bazar, in Bangladesh¹⁰¹.

Sempre secondo vari *UN Fact Finding Mission*, le autorità del Myanmar hanno utilizzato fonti ufficiali per sviluppare una narrazione «offensiva, dispregiativa e razzista» dei rohingya volta a fomentare sentimenti anti-rohingya, ritraendoli come una minaccia per la nazione e per la comunità buddista¹⁰². Inoltre, dal 2016

99 CIG, *Nuclear Tests (Australia v. France)*, Order of 22 June 1973, p. 13

100 CIG, *Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom)*, Judgment of 5 October 2016, par. 40

101 UNHCR, 2022

102 UN Fact-Finding Mission, *Report of the Detailed Findings* (2018), para. 606

il governo ha avviato una serie di «clearance operations» in cui le forze del Myanmar sistematicamente sparano, uccidono, colpiscono e torturano i civili rohingya, bruciano le loro case, moschee, *madrassa*¹⁰³, negozi e Corani¹⁰⁴.

Di fronte a tali atrocità, dal 2019 l'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) ha deciso di impegnarsi a tutela della comunità rohingya¹⁰⁵.

A fare il passo decisivo, ovvero ad adire alla Corte Internazionale di giustizia è stata, nel novembre 2019, la Repubblica del Gambia (di seguito "il Gambia"), la quale – con il sostegno dell'OIC – ha introdotto un'istanza contro la Repubblica dell'Unione del Myanmar sostenendo che quest'ultima stia violando la *Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine del genocidio*, per gli atti commessi nei confronti dei membri del gruppo etnico dei rohingya¹⁰⁶. Nello specifico, il Gambia sostiene che:

da circa ottobre 2016 l'esercito del Myanmar (il "Tatmadaw") e altre forze di sicurezza del Myanmar hanno iniziato delle "operazioni di sgombero"¹⁰⁷ – termine che il Myanmar stesso usa – diffuse e sistematiche nei confronti del gruppo dei rohingya. Gli atti di genocidio durante queste operazioni avevano lo scopo di distruggere i rohingya come gruppo, in tutto o in parte, con l'uso di omicidi di massa, stupro e altre forme di violenza sessuale, così come la distruzione sistematica dei loro villaggi con il fuoco, spesso con abitanti rinchiusi all'interno di case in fiamme. Da agosto 2017 in poi, tali atti di genocidio sono continuati con la ripresa del Myanmar di operazioni di "sgombero" su una più massiccia e più ampia scala geografica¹⁰⁸.

L'istanza presentata dal Gambia riguarda gli atti commessi dal governo del Myanmar nei confronti del gruppo etnico musulmano dei rohingya che risiede nello Stato Rakhine, parte della Birmania. Gli atti includono l'uccisione, l'inflizione

103 Nei paesi musulmani, istituto d'istruzione media e superiore per le scienze giuridico-religiose musulmane; vi sono insegnati in particolare Corano e ḥadīth. (Treccani)

104 Ivi. paras. 1069-1095; UN OHCHR, *Flash Report* (2017), pp. 13-40

105 L'OIC è «la voce collettiva del mondo musulmano», un'organizzazione internazionale composta da 57 Stati e che ha l'obiettivo di promuovere e proteggere gli interessi della comunità musulmana nel mondo. Organisation of Islamic Cooperation, History disponibile sul sito <https://www.oic-oci.org>

106 Press release 2019/47, International Court of Justice, 11 Novembre 2019

107 In inglese "clearance operations"

108 CIG, *Application instituting proceedings and Request for the indication of provisional measures, Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (The Gambia v. Myanmar)*, 11 Novembre 2019, par. 6

di dolore fisico e mentale, l'imposizione di condizioni volte alla distruzione fisica, l'imposizione di misure di prevenzione delle nascite e trasferimenti forzati; tali atti appaiono volti a distruggere del tutto o in parte il gruppo dei rohingya¹⁰⁹. Il Myanmar è ritenuto così – dal Gambia – responsabile di commettere genocidio, ma anche di tentativo di genocidio, cospirazione a commettere genocidio, incitamento a commettere genocidio, complicità e fallimento nel tentativo di prevenire e punire il genocidio¹¹⁰.

Poiché il divieto di genocidio ha carattere cogente e gli obblighi che discendono dalla *Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio* hanno carattere *erga omnes* e *erga omnes partes*, il Gambia, pur non essendo uno Stato specialmente leso dalla violazione di tali obblighi, ha potuto avviare una procedura di fronte alla Corte internazionale di giustizia, quale principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, relativamente alla violazione della suddetta convenzione, perché venga riconosciuta la piena responsabilità del Myanmar, secondo il diritto internazionale, delle violazioni della Convenzione sul genocidio, e perché la Corte assicuri la massima protezione ai membri dei rohingya da possibili futuri atti di genocidio¹¹¹. La legittimazione processuale del Gambia è stata quindi riconosciuta sulla base del carattere *erga omnes partes* degli obblighi contenuti nel trattato¹¹².

Sulla base dell'articolo 36.1 dello Statuto della Corte e dell'articolo IX della Convenzione sul genocidio, di cui entrambi gli Stati sono parte, il Gambia ha richiesto che la Corte dichiarasse:

- che il Myanmar ha violato e continua a violare i suoi obblighi derivanti dalla Convenzione sul Genocidio, in particolare quelli contenuti negli articoli I, III, IV, V e VI;
- che il Myanmar ponga fine agli illeciti internazionali in corso e che rispetti gli obblighi previsti nella Convenzione sul genocidio;

109 *Ivi.*, par. 2

110 *Ibidem.*

111 *Ivi.*, par. 15

112 Ferrara M., *L'ordinanza cautelare della Corte internazionale di giustizia nel caso Gambia c. Myanmar: la prova dell'intento genocidario tra giurisdizione prima facie e test di plausibilità della pretesa*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, il Mulino, maggio-agosto 2020

- che il Myanmar assicuri che le persone che hanno commesso il genocidio siano puniti da un tribunale competente, compreso un tribunale penale internazionale, come previsto agli articoli I e VI della convenzione;
 - che il Myanmar garantisca la riparazione delle vittime membri del gruppo dei rohingya; che assicuri un sicuro e dignitoso ritorno dei rohingya che sono stati allontanati e che rispetti la loro cittadinanza¹¹³ e i diritti umani; che protegga i membri di questo gruppo da discriminazione, persecuzione e altri atti correlati, in linea con gli obblighi di prevenzione del genocidio ex art. I della Convenzione;
 - che assicuri e garantisca la non-ripetizione delle violazioni della Convenzione sul genocidio, in particolare degli obblighi contenuti negli articoli I, III, IV, V e VI.¹¹⁴
- Il Gambia si è, inoltre, rivolto alla Corte perché essa indichi delle misure provvisorie.

Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto della Corte e degli artt. 73, 74 e 75 del Regolamento della Corte, essa è competente ad indicare, ove reputi che le circostanze lo richiedano, delle misure cautelari che devono essere prese a tutela dei diritti di entrambe le parti, in attesa del giudizio definitivo; tali misure sono notificate, oltre che alle parti, al Consiglio di Sicurezza.

Nel caso specifico, il Gambia ha richiesto (1) che il Myanmar prendesse immediatamente tutte le misure possibili per prevenire gli atti di genocidio e (2) che assicurasse che ogni gruppo militare, paramilitare o unità irregolare armata che possa essere da esso diretto o supportato, così come qualsiasi gruppo di persone che agisca sotto il suo controllo, direzione o influenza, non commettesse alcun atto di genocidio contro il gruppo dei rohingya; (3) che il Myanmar non distruggesse o rendesse inaccessibili le prove degli eventi descritti nell'istanza presentata; (4) la redazione di report entro il termine di quattro mesi, e

113 I Rohingya non rientrano tra le 135 componenti etniche ufficialmente riconosciute in Birmania al momento dell'indipendenza, nel 1947. Oggi sono di fatto un gruppo apolide e non tutelato, perché non riconosciuti dallo Stato birmano, e continuamente minacciati dalla componente buddista maggioritaria identificata nei Bamar. (Opiniojuris.it)

114 CIG, *Application instituting proceedings and Request for the indication of provisional measures, Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (The Gambia v. Myanmar)*, 11 novembre 2019, par. 112

successivamente ogni sei mesi, in relazione all'adempimento delle misure indicate che, come è noto, non hanno effetti giuridicamente vincolanti¹¹⁵. Le suddette misure riprendono gli obblighi previsti dalla Convenzione e mirano a richiamare al rispetto di essi e a portare il fatto all'attenzione della Corte e del Consiglio di sicurezza. Le misure indicate dalla Corte sono infatti trasmesse al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (art.41.2 Statuto della Corte), il quale può adottare una risoluzione per vigilare sul corretto adempimento degli stessi e per limitare ulteriormente le violazioni, così come per compiere accertamenti e raccogliere prove, tranne che uno Stato non eserciti il proprio potere di veto¹¹⁶. La Corte ha accolto, sebbene con termini più generici, le richieste sollevate dal Gambia, ad eccezione della richiesta di consentire l'accesso nel territorio dello Stato agli organi di accertamento delle Nazioni Unite, limitandosi a sostenere che «the Court does not consider that its indication is necessary in the circumstances of the case»¹¹⁷.

Vale la pena soffermarsi sui presupposti per l'adozione delle misure cautelari, ovvero la plausibilità dell'esistenza del diritto di cui si chiede la protezione; la sussistenza di un nesso tra tale diritto e le misure richieste; il rischio di un pregiudizio irreparabile e l'urgenza di adottare misure provvisorie di protezione¹¹⁸. Nell'accertamento di tali elementi, la CIG si è servita di vari *Fact Finding Reports* delle Nazioni Unite e di altre ricerche compiute da organizzazioni internazionali indipendenti allo scopo di verificare se i fatti menzionati dal Gambia possano essere ricondotti nell'ambito di applicazione della Convenzione sul genocidio, senza però dover accertare la violazione in questa fase. Come già menzionato, oltre all'elemento oggettivo costituito dal compimento degli atti indicati all'art. II della Convenzione, assume rilievo l'elemento soggettivo del *dolus specialis*. Va sottolineato che per la prima volta, nell'ordinanza del gennaio 2020, la Corte ha statuito di non essere tenuta ad accertare, ai fini dell'adozione

115 *Ivi.*, par. 132; Acconciamesa L., Sironi De Gregorio F., *Genocidio dei Rohingya? Sulle misure cautelari della Corte internazionale di giustizia nel caso Gambia c. Myanmar*, in *SIDiblog*, 13 febbraio 2020, par. 5

116 *Ibidem*.

117 CIG, *Advisory opinions and orders, Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide, (The Gambia v. Myanmar), Request for the indication of provisional measures*, 23 gennaio 2020, par. 62

118 *Ivi.*, par. 4

delle misure cautelari, l'effettiva violazione della Convenzione né la sussistenza dell'intento genocidario, che invece assume rilievo ai fini della decisione di merito¹¹⁹. Invero, se da un lato la Corte ha asserito di ritenere superfluo l'accertamento dell'elemento soggettivo in sede di indicazione delle misure cautelari, dall'altro lato non ha mancato di fare considerazioni anche sull'elemento soggettivo facendo riferimento a *Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar* secondo cui «on reasonable grounds [...] the factors allowing the inference of genocidal intent are present»¹²⁰.

2.2.1 Le obiezioni sollevate dal Myanmar.

Non con nostra grande sorpresa, il Myanmar ha negato qualsiasi violazione¹²¹ e ha sollevato diverse obiezioni preliminari sostenendo che

- la Corte manchi di giurisdizione, o che il ricorso sia inammissibile, perché il reale ricorrente è l'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) di cui il Gambia è parte;
- il Gambia, in quanto Parte Contraente non lesa della Convenzione sul genocidio, manca di legittimazione a portare il caso contro il Myanmar ai sensi dell'articolo IX della stessa, poiché la Convenzione non prevede il concetto di un *actio popularis*. In secondo luogo, ha fatto leva sulla dichiarazione¹²² apposta dal Bangladesh all'art. IX della Convenzione¹²³;

119 Ferrara M., *L'ordinanza cautelare della Corte internazionale di giustizia nel caso Gambia c. Myanmar: la prova dell'intento genocidario tra giurisdizione prima facie e test di plausibilità della pretesa*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, il Mulino, maggio-agosto 2020

120 *Ibidem.*; CIG, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar)*, cit., par. 55, in cui è fatto riferimento a *Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*, doc. A/HRC/39/CRP.2 del 17 settembre 2018, par. 1441.

121 CIG, *Application instituting proceedings and request for provisional measures, The Gambia v. Myanmar*, 11 November 2019, p.117

122 «Article IX: For the submission of any dispute in terms of this article to the jurisdiction of the International Court of Justice, the consent of all parties to the dispute will be required in each case.»

123 Nella seconda obiezione preliminare il Myanmar fa riferimento al Bangladesh come Stato specificamente leso, in quanto già nel 2020 nel vicino Bangladesh erano presenti 855.000 rifugiati rohingya (OCHA);

- il Gambia non può adire alla Corte a causa della riserva apposta dal Myanmar all'art. VIII della Convenzione¹²⁴;
- la Corte manchi di giurisdizione, o in alternativa il ricorso sia inammissibile, in quanto al momento della presentazione dell'istanza non vi era alcuna controversia tra Gambia e Myanmar¹²⁵.

Di fronte a tali obiezioni, la Corte ha ribadito la sussistenza dei presupposti per la sua giurisdizione. Inoltre, in risposta alla prima obiezione, ha affermato che il fatto di aver ottenuto il supporto di altri Stati o altre organizzazioni internazionali e che il Gambia agisca "in delega" di questi non esclude che vi sia una controversia tra il Gambia e il Myanmar. Relativamente all'effettiva esistenza di una disputa tra le parti – che il Myanmar ha contestato – la Corte ha richiamato la posizione assunta dal Gambia in sede di Assemblea Generale delle Nazioni Unite, le dichiarazioni adottate dalla OIC, la nota verbale inviata l'11 Ottobre 2019 dalla *Missione permanente* del Gambia presso le Nazioni Unite alla Missione di Myanmar, nella quale lo Stato africano esprimeva le sue preoccupazioni sulle gravi violazioni emerse nei rapporti della *UN Fact-Finding Mission*¹²⁶. Il Myanmar ha inoltre argomentato sostenendo che una controversia richiede una «reciproca consapevolezza»¹²⁷ in cui entrambe le parti esprimono la loro posizione; la Corte ha, al contrario, ritenuto che non è necessario che il convenuto si opponga espressamente alle pretese legali del ricorrente, anche perché così potrebbe prevenire l'insorgere di una controversia rimanendo in silenzio; inoltre, tale affermazione non ha alcuna base giuridica¹²⁸.

Rispetto alla riserva apposta dal Myanmar all'art. VIII della Convenzione, la Corte ha ritenuto che questa non avesse a che vedere con l'esercizio dei poteri della Corte rispetto al caso, in quanto l'art. VIII riguarda la possibilità degli Stati Parti di

124 «With reference to article VIII, the Union of Burma makes the reservation that the said article shall not apply to the Union.»

125 CIG, *Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar)*, Preliminary objections of The Republic of the Union of Myanmar, 20 gennaio 2021

126 Acconciamesa L., Sironi De Gregorio F., *Genocidio dei Rohingya? Sulle misure cautelari della Corte internazionale di giustizia nel caso Gambia c. Myanmar*, in *SIDiblog*, 13 febbraio 2020, par. 3

127 «mutual awareness» in inglese

128 CIG, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar)*, Summary 2022/4, par. 3

richiamare gli organi dell'ONU ad intraprendere le azioni necessarie a prevenire e punire il crimine di genocidio. Piuttosto, è l'art. IX che rileva ai fini della giurisdizione della Corte, a cui il Myanmar non ha posto alcuna riserva.

Infine, non è stata accolta neanche l'obiezione secondo cui il Gambia non avrebbe titolo ad agire dal momento che, come già noto, la Convenzione stabilisce obblighi *erga omnes partes*, il cui adempimento ciascuno Stato parte è legittimato a invocare, a prescindere dalla sussistenza di un danno o interesse specifico. La Corte richiama quanto statuito nel parere sulle *Riserve alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio*: tutti gli Stati parti della Convenzione sul genocidio hanno l'interesse comune ad assicurare la prevenzione, la repressione e la punizione del genocidio e questo comporta che qualsiasi Stato Parte sia legittimato ad invocare la responsabilità di un altro Stato Parte che abbia violato gli obblighi *erga omnes partes* previsti dalla Convenzione¹²⁹.

Per questi motivi, nell'ordinanza del 23 gennaio 2020 la Corte conclude che il Gambia, come Stato Parte della Convenzione, ha la facoltà di invocare la responsabilità del Myanmar per le presunte violazioni degli obblighi di cui agli artt. I, III e V della Convenzione¹³⁰ e ha indicato le misure cautelari cui il Myanmar dovrebbe attenersi.

Alla luce di quanto detto, va ricordato che il 1° febbraio 2021 è stato messo in atto dalle forze armate birmane (*Tatmadaw*) un colpo di Stato che ha portato alla destituzione e l'arresto del Presidente Win Myint e della Consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e l'ascesa del generale Min Aung Hlaing.

Nell'aprile dello stesso anno membri del governo civile deposto, rappresentanti delle minoranze etniche e attivisti della società civile hanno formato un gruppo di governo di unità nazionale (NUG) che ha intenzione di rappresentare il Myanmar nei procedimenti della Corte Internazionale di giustizia. Il 24 giugno 2021, la giunta aveva annunciato di aver nominato un gruppo di otto alti funzionari per rappresentare la delegazione del Myanmar davanti alla Corte e a tal riguardo la Corte ha ritenuto possibile questa osservazione, dal momento che gli Stati non

129 Ivi., par. 4

130 *Ibidem*.

hanno rappresentanti permanenti accreditati presso il tribunale. A un anno dal colpo di stato, il NUG ha annunciato di aver informato la Corte che il Myanmar accetta la giurisdizione del tribunale e ritira tutte le obiezioni preliminari presentate¹³¹.

2.3 Possibilità e limiti all'applicazione della *Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio* nei confronti della Cina. Un confronto con il Myanmar

Come già discusso più approfonditamente nel primo capitolo, il governo cinese è responsabile di gravi violazioni di diritti umani ai danni della minoranza uigura che popola la regione dello Xinjiang, anche nota come XUAR (*Xinjiang Uyghur Autonomous Region*). Tale politica di repressione che prevede, tra gli altri, la creazione di «campi di rieducazione», torture, trattamenti inumani e degradanti, violenze basate sul genere, pratiche di sterilizzazione e aborti forzati, separazione di minori dalla famiglia, trova una giustificazione – anche a livello internazionale – nella lotta al terrorismo e al secessionismo. Tuttavia, è evidente che tali atti possano essere inquadrati come crimini contro l'umanità e in particolare come atti di genocidio. Su questa linea si colloca il parere legale pubblicato da *Essex Court Chambers* – su richiesta di alcuni attori, tra cui *Global Legal Action Network*, *the World Uyghur Congress* e *Uyghur Human Rights Project* – che ha messo in luce le azioni compiute dal governo cinese. Tale parere – che non ha alcun valore giuridico, ma che potrebbe costituire la base per un'azione legale – conclude sostenendo che le prove esistenti consentono di affermare che «there is a very credible case that acts carried out by the Chinese government against the Uyghur people in XUAR amount to crimes against humanity and the crime of genocide»¹³². Facendo riferimento allo Statuto di Roma (di cui la Cina non è parte) e quindi adottando una prospettiva

131 Human Rights Watch, *Developments in Gambia's Case Against Myanmar at the International Court of Justice*, 14 febbraio 2022 consultabile sul sito <https://www.hrw.org/news>

132 Essex Court Chambers, *International criminal responsibility for crimes against humanity and genocide against the uyghur population in the Xinjian Uyghur Autonomous Region*, London, 2021

internazional-penalistica, gli autori riconducono gli atti commessi dal governo cinese nei confronti degli uiguri ai crimini contro l'umanità di cui all'art. VII dello Statuto e altresì al crimine di genocidio, in particolare con riferimento all'art. VI (c) e (e)¹³³. Si contesta inoltre la distruzione sistematica del patrimonio culturale degli uiguri, attraverso il danneggiamento di moschee, siti e simboli religiosi, tanto che in dottrina si parla di «genocidio culturale», espressione che, tuttavia, non ha alcun significato giuridico, ma che trattandosi di una persecuzione nei confronti di una minoranza, può costituire una prova per ricostruire la *mens rea* nel crimine di genocidio¹³⁴.

Ciò che in questa sede si intende approfondire è se sia possibile, analogamente al caso *Gambia c. Myanmar*, agire nei confronti della Cina dinanzi alla Corte internazionale di giustizia affinché la Corte indichi delle misure cautelari e constati la violazione della *Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio*. La Cina ha firmato la suddetta convenzione il 20 luglio 1949 e l'ha ratificata il 18 aprile 1983, tuttavia ha apposto una riserva con la quale dichiara che essa non è vincolata all'art. IX della Convenzione¹³⁵. Così facendo, la Cina esclude la giurisdizione della Corte Internazionale di giustizia per le controversie relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'articolo III. Si ricordi per l'appunto che il consenso dello Stato convenuto rappresenta il presupposto imprescindibile per l'esercizio delle competenze della Corte. Allo stesso tempo, le speranze che la Cina accetti la giurisdizione *ad hoc* della CIG sono a dir poco esigue, tenendo conto della politica del governo cinese, della sua scarsa sensibilità ai diritti umani e della condotta che le autorità cinesi hanno tenuto di fronte alle accuse.

Sull'ammissibilità della riserva all'art. IX, la Corte si è già pronunciata favorevolmente, sottolineando che, anche nel caso di dispute aventi per oggetto

133Capone F., *Le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang: tra la reazione della Cina e il lento risveglio della comunità internazionale*, in SIDIBlog, 2021

134 *Ibidem*.

135«The People's Republic of China does not consider itself bound by article IX of the said Convention.» (UN Treaty Collection)

violazioni di norme di carattere perentorio, la giurisdizione della CIG si basa sul consenso delle parti¹³⁶.

Su 132 Stati contraenti, undici hanno apposto una riserva all'articolo IX¹³⁷ e, sebbene la Corte abbia riconosciuto tale facoltà agli Stati al fine di ottenere la più ampia adesione degli Stati, è indubbio che in questo modo la portata della Convenzione viene inficiata. Come ha sostenuto il giudice della CIG Koroma nella sua opinione dissenziente relativamente al caso *Repubblica democratica del Congo c. Rwanda*, l'articolo IX è cruciale per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione dal momento che è l'unico strumento (all'interno della Convenzione) che permette di aggiudicare la responsabilità degli Stati; negare la giurisdizione della Corte dall'interpretazione o l'applicazione della Convenzione all'interno di una controversia tra Stati Parti, nonché dall'indagare sulle controversie che riguardino la responsabilità di uno Stato di genocidio o di altri atti enumerati all'art. III della Convenzione non è favorevole al conseguimento dell'obiettivo della Convenzione, ovvero la prevenzione e la repressione del genocidio¹³⁸.

2.3.1 Un'analisi delle violazioni della Convenzione sul genocidio da parte della Cina. L'articolo II della Convenzione

Uno studio condotto da un centro di ricerca statunitense, il *Newlines Institute for Strategy and Policy*, che si definisce apartitico e indipendente, ha condotto un'approfondita analisi giuridica delle violazioni condotte da parte della Cina della Convenzione del '48. Tale analisi riprende gli atti citati all'art. II della Convenzione.

- a) l'uccisione dei membri del gruppo

136 CIG, *Case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo, New Application: 2002, (Democratic Republic Of The Congo V. Rwanda), Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application*, 3 febbraio 2006, par. 64-65

137 Prevent Genocide International <http://www.preventgenocide.org/>

138 CIG, *Case Concerning armed activities on the territory of the Congo (new application: 2002), (Repubblica Democratica del Congo c. Rwanda), Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application, Dissenting Opinion of Judge Koroma*, Judgment of February 2006, par. 13

Da diverse fonti – anche satellitari – veniamo a conoscenza dell’esistenza di vari «campi di rieducazione»¹³⁹ in cui le persone appartenenti alla comunità uigura vengono detenute, costrette al lavoro forzato, torturate, e all’interno dei quali molte muoiono o vengono uccise¹⁴⁰. Nel 2020 sono stati identificati da un’immagine satellitare due campi di concentramento a nordovest della Cina e che appaiono separati da un cimitero e un forno crematorio che fanno pensare che le autorità vogliano coprire le morti che avvengono all’interno delle strutture¹⁴¹.

Adrian Zenz, noto ricercatore della fondazione *Victims of Communism Memorial* con sede a Washington e uno dei principali esperti delle politiche della Cina nei confronti degli uiguri, ha reso note le immagini di due campi di Aksu che ha descritto come un «campo di internamento da 100.000 mq e un composto di fabbrica» e che mostra i detenuti in fila nel cortile¹⁴². Secondo le informazioni di *Xinjiang Development and Construction Information Network*, tra marzo 2017 e febbraio 2018 sono stati costruiti nove centri di cremazione. Zenz giustifica l’aumento di questi centri con la necessità del governo di smaltire i corpi e al tempo stesso con il tentativo di persuadere gli uiguri dallo svolgimento di riti tradizionali musulmani. Secondo i dati dell’*Australian Strategic Policy Institute* (Aspi), nel 2020 erano 385 le strutture di internamento esistenti¹⁴³.

b) Causare grave dolore fisico e mentale ai membri del gruppo.

Gli uiguri detenuti sono sistematicamente torturati, soggetti a violenza sessuale e a trattamenti inumani e degradanti, sono privati dei loro bisogni essenziali e severamente umiliati¹⁴⁴. I detenuti eseguono una routine giornaliera di indottrinamento in cui sono costretti a guardare la propaganda del Partito Popolare Cinese, cantare gli slogan del partito, dare fuoco ai tappeti da preghiera,

139Zenz A., *The Xinjiang Police Files: Re-Education Camp Security and Political Paranoia in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region*, in *Journal of the European Association for Chinese Studies*, vol.3(2022):1–56; vedi immagini allegate alla fine del capitolo.

140 Per una lista delle morti documentate all’interno dei campi, vedi Xinjiang Victims Database, <https://shahit.biz/eng/#lists>.

141Radio Free Asia, *Internment Camps in Xinjiang’s Aksu Separated by Crematorium*, 2020; Immagini allegate alla fine del capitolo.

142*Ibidem*.

143 Vedi mappa allegata alla fine del capitolo.

144 Amnesty International, *Like we were enemies in a war, China’s mass internment, torture and persecution of muslims in Xinjiang*, 2021 <https://xinjiang.amnesty.org/>

mangiare maiale e bere alcool. I detenuti sono regolarmente interrogati e tenuti a scrivere lettere di “confessione” o “autocritica”¹⁴⁵.

All'interno dei campi non esiste privacy, le persone sono continuamente monitorate, costrette a parlare mandarino, altrimenti punite¹⁴⁶. I metodi di tortura usati durante gli interrogatori e come punizione includono percosse, sedie elettriche, posizioni stressanti, l'uso di restrizioni come la c.d. sedia della tigre¹⁴⁷, privazione del sonno, isolamento e altro ancora¹⁴⁸.

- c) Sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale.

La Corte aveva già specificato il contenuto di questo punto, indicando la privazione di cibo, di cure mediche, di riparo, di vestiti e di igiene; l'espulsione sistematica dalle proprie case e lo sfinimento a causa del lavoro eccessivo e dello sforzo psicologico¹⁴⁹. Vittime raccontano delle condizioni di sovraffollamento, scarse condizioni di igiene, fame e mancanza di sonno, cure e privacy a cui erano sottoposti. Molti detenuti hanno vissuto gravi perdite di peso all'interno dei campi¹⁵⁰.

- d) Imporre misure per prevenire le nascite all'interno del gruppo.

Prove significative, basate su statistiche del governo e testimoni, dimostrano che la Cina è impegnata in un programma di prevenzione delle nascite degli uiguri. Nel 2017 il governo ha intrapreso una “Campagna speciale per controllare la violazione del controllo delle nascite” nello XUAR, area in cui si concentrano gli uiguri¹⁵¹. Documenti del 2019 rivelano piani di una sterilizzazione di massa femminile nelle regioni rurali degli uiguri. I dati di bilancio indicano che questo progetto disponeva di finanziamenti sufficienti per eseguire centinaia di migliaia

145 *Ibidem*.

146 *Ibidem*.

147 Strutture d'acciaio con sbarre di ferro e manette incorporate per bloccare i detenuti in posizioni dolorose.

148 *Ibidem*.

149 *CIG, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment of 3 February 2015*, par. 161

150 Dalle testimonianze delle vittime, disponibili su Xinjiang Victims Database, <https://shahit.biz/eng/>

151 Zenz, Adrian. “Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP’s Campaign to Suppress Uyghur Birthrates in Xinjiang”, in *Jamestown*, 2020, p. 10

di sterilizzazioni mediante legatura delle tube¹⁵². Dispositivi contraccettivi come lo IUD (anche detto “spirale”) vengono inseriti alle donne uigure contro la loro volontà, tanto che nella regione dello Xinjiang si registra la percentuale più alta di uso di questi dispositivi¹⁵³; inoltre, lo Xinjiang aveva pianificato di sottoporre a sterilizzazione o a posizionamento dello IUD almeno l’80% delle donne in età fertile entro il 2019¹⁵⁴. Anche all’interno dei campi di internamento le donne sono sotto controllo attraverso regolari esami del sangue, l’uso di IUD, medicine che alterano il ciclo mestruale e aborto forzato¹⁵⁵. Secondo una ricerca, il numero di nascite nello Xinjiang è diminuito di quasi la metà nei due anni successivi all’attuazione da parte del governo cinese di tali politiche. Le cifre mostrano cali senza precedenti che sono stati più estremi di qualsiasi regione globale nei 71 anni di raccolta dei dati sulla fertilità delle Nazioni Unite, anche durante i genocidi in Ruanda e Cambogia, secondo gli autori del rapporto dell’*Australian Strategic Policy Institute (Aspi)*¹⁵⁶.

e) Trasferimento forzato dei bambini da un gruppo a un altro.

Nel 2017 il governo cinese ha cominciato a costruire una rete di «centri di orientamento per l’assistenza all’infanzia», collegi e orfanotrofi per bambini uiguri i cui genitori sono internati nei campi o in prigione¹⁵⁷. I bambini sono trasferiti contro la loro volontà e quella dei genitori e senza una giustificazione legale. I bambini vengono indottrinati ed educati all’idolatria del Partito Comunista Cinese e del leader Xi Jinping, imparano il mandarino, cantano e ballano canti propagandistici, costretti così a rinunciare alla propria identità etnica e religiosa¹⁵⁸.

152 Ivi., p. 2

153 Vedi grafici allegati alla fine del capitolo.

154 Ivi., p.12.

155 Raoul Wallenberg Centre for Human rights, *The uyghur genocide: An examination of China’s Breaches of the 1948 Genocide Convention*, Newlines Institute for Strategy and Policy, 2021, p. 27-28

156 Davidson H., *Xinjiang births plummeted after crackdown on Uyghurs, says report*, in *The Guardian*, 2021

157 Feng, Emily. “Uighur Children Fall Victim to China Anti-Terror Drive.”, in *Financial Times*, 2018

158 Human Rights Watch, *China: Xinjiang Children Separated from Families. Return Minors Housed in State-Run Institutions to Relatives*, 2019.

Infine, oltre agli elementi oggettivi fin qui presentati, bisogna considerare l'elemento soggettivo che costituisce il crimine di genocidio, ovvero l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (art. III della Convenzione sul genocidio). Come già noto, rintracciare l'elemento psicologico configurabile come *dolus specialis* rappresenta uno degli ostacoli maggiori all'identificazione e alla sanzionabilità di tale crimine.

I termini dell'intento specifico cui fa riferimento la Convenzione comprende due principali elementi: (1) l'intento di distruggere e (2) in tutto o in parte il gruppo protetto in quanto tale¹⁵⁹.

L'intento di distruggere è valutato tenendo conto della politica statale, delle dichiarazioni ufficiali, di un «piano generale», di un modello di condotta, di atti ripetuti e distruttivi o di una «politica strategicamente pianificata, manifestata in azioni che avevano una logica e sequenza coerente»¹⁶⁰.

Il governo cinese presenta le proprie politiche come destinate alla lotta al terrorismo, all'infiltrazione e al secessionismo. In particolare, le autorità cinesi hanno definito l'estremismo religioso come un tumore che richiede interventi radicali e invasivi, per cui il Presidente ha dato ordine di «non mostrare alcuna pietà» e ha dichiarato che «anche dopo che queste persone sono state rilasciate, la loro educazione e trasformazione devono continuare»¹⁶¹. Va sottolineato che, com'è stato ribadito dalla Corte nel caso *Gambia c. Myanmar*, il contesto in cui avvengono le presunte violazioni della Convenzione non è rilevante in quanto gli Stati sono tenuti al rispetto della Convenzione sia in tempi di pace che in tempi di guerra, per cui le giustificazioni della sicurezza e dell'antiterrorismo preventivo non sussistono¹⁶².

159Raoul Wallenberg Centre for Human rights, *The uyghur genocide: An examination of China's Breaches of the 1948 Genocide Convention*, Newlines Institute for Strategy and Policy, 2021, par. V

160 CIG, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, Judgment of 26 February 2007

161 Ramzy A., Chris B., "'Absolutely No Mercy': Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims." *The New York Times*, 16 Nov. 2019, consultabili sul sito '[Absolutely No Mercy': Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims - The New York Times \(nytimes.com\)](https://www.nytimes.com/2019/11/16/world/asia/absolutely-no-mercy-leaked-files-expose-how-china-organized-mass-detentions-of-muslims.html)

162Raoul Wallenberg Centre for Human rights, *The uyghur genocide: An examination of China's Breaches of the 1948 Genocide Convention*, Newlines Institute for Strategy and Policy, 2021, par. V

Gli obiettivi di unità nazionale e di una «Bella Cina»¹⁶³ sono perseguiti (anche) mediante attacchi sistematici a proprietà, simboli e siti culturali e religiosi degli uiguri – attacchi che la Corte Internazionale aveva considerato «una prova dell'intento di distruggere fisicamente un gruppo»¹⁶⁴.

Rispetto al secondo punto, la Commissione di diritto internazionale interpreta il termine «in quanto tale» nel senso di gruppo che costituisce un'entità distinta e separata¹⁶⁵. Mentre con «in tutto o in parte» si intende l'intento di distruggere una parte sostanziale di un gruppo particolare e non l'annientamento assoluto «da ogni angolo del mondo»¹⁶⁶. La CIG ha specificato che la «parte sostanziale» può essere soddisfatta «all'interno di un'area geografica limitata» e che, a tale scopo, «devono essere considerate le aree di controllo e di azione dell'autore»¹⁶⁷. In questo caso, il territorio geografico in questione è la regione autonoma uigura dello Xinjiang, in cui il governo si è impegnato nella costruzione e nell'espansione di campi di concentramento in ogni area popolata. La campagna, però, va oltre tali confini: i documenti del *Party Committee for Cracking Down* prescrivono la raccolta delle informazioni personali degli uiguri che vivono all'esterno per poterli classificare per regione d'origine al fine di identificare «quelli ancora fuori dal Paese per il quale non si può escludere il sospetto terrorismo [...] e che dovrebbero essere collocati in un centro di educazione e formazione» al loro ritorno in Cina¹⁶⁸.

163 Grose T. A., "If you don't know how, just learn: Chinese housing and the transformation of Uyghur domestic space," in *Ethnic and Racial Studies*, vol.44, 06 Jul 2020.; Zenz A., "Beyond the Camps: Beijing's Long-Term Scheme of Coercive Labor, Poverty Alleviation and Social Control in Xinjiang.", in *Journal of Political Risk*, 10 Dec. 2019

164 CIG, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, Judgment of 26 February 2007; CIG, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia)*, Judgment of 3 February 2015, par. 390 («The Court recalls, however, that it may take account of attacks on cultural and religious property in order to establish an intent to destroy the group physically»)

165 International Law Commission, *Yearbook of the International Law Commission, Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth session*, United Nations, 1996, Vol. II, Part Two, p. 45, par. 7, Commentary to Article 17.

166 *ivi.*, p. 45, par. 8.

167 CIG, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, Judgment of 26 February 2007, par. 199

168 Autonomous Regional Party Committee Command for Cracking Down and Assaulting on the Front Lines, *Integrated Joint Operation Platform' Daily Essentials Bulletin*, N. 2, China Cables, Pubblicato dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi,

In conclusione, attraverso questa breve analisi ho voluto mettere in luce come l'attuale condotta del governo cinese appaia tesa a compiere un genocidio nei confronti del gruppo degli uiguri e che, così facendo, stia violando la *Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio*, nonché gli obblighi *erga omnes* ed *erga omnes partes* che da essa discendono. Purtroppo però, come già detto più volte in precedenza, la possibilità di agire dinanzi alla Corte Internazionale di giustizia per far valere tali violazioni non sussiste a causa della riserva della Repubblica Popolare Cinese all'art. IX della Convenzione, a differenza di quanto avvenuto nei confronti del Myanmar che, invece, non aveva apposto riserve a tale articolo.

Esistono comunque altri strumenti giuridici con i quali sarebbe possibile far valere la responsabilità dello Stato e/o degli individui per tali atti e che verranno analizzati nel prossimo capitolo al fine di comprendere se ci sia la possibilità di applicarli a questo caso.

Allegati

¹⁶⁹ Campo di Shule, Kashgar, Xinjiang. 疏勒县法制教育转化学校 (Google Earth 2022)





Campo di Kargilik County, Xinjiang (37°54'51'' N 77°20'46''E) (Google Earth 2020)



Sospetti

¹⁶⁹ Più immagini su <https://medium.com/@shawnwzhang/detention-camp-construction-is-booming-in-xinjiang-a2525044c6b1>

Centri di detenzione nella XUAR 2017-2020¹⁷⁰



171

170 ASPI's International Cyber Policy Center, Xinjiang Data Project consultabile sul sito

<https://xjdp.aspi.org.au/>

171 Vox, *China's secret internment camps*, 2019

<https://www.youtube.com/watch?v=cMkHcZ5lwjU>



172

172Xinjiang police files. Sito consultabile: <https://www.xinjiangpolicefiles.org/>

Fig. 2¹⁷³




Fig. 3¹⁷⁴





Fig.

4¹⁷⁵



173 Fonte: *Health and Hygiene Statistical Yearbooks*.

174 *Ibidem*.

175 *Ibidem*.

CAPITOLO III

La Corte penale internazionale per la repressione del genocidio.

La Corte penale internazionale è un'istituzione permanente con sede all'Aja istituita sulla base dello Statuto di Roma, adottato nel 1998 da una conferenza internazionale di Stati ed entrato in vigore nel 2002.

La competenza della Corte è limitata ai crimini internazionali più gravi, ovvero per il crimine di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione (art. V dello Statuto di Roma).

Essa sancisce il principio della responsabilità individuale, per cui chiunque commette un crimine sottoposto alla sua giurisdizione è individualmente responsabile e può essere punito secondo lo Statuto della Corte stessa (art. 25.2). La Corte giudica indipendentemente dal fatto che a compiere tali crimini siano semplici individui oppure individui organi di stato: viene così meno la c.d. immunità funzionale¹⁷⁶. L'art. 27 ribadisce l'irrelevanza della qualifica ufficiale:

In modo particolare la qualifica ufficiale di capo di Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante eletto o di agente di uno Stato non esonera in alcun caso una persona dalla sua responsabilità penale per quanto concerne il presente Statuto e non costituisce in quanto tale motivo di riduzione della pena.

Tuttavia, la Corte è competente a giudicare quando:

- a) il crimine sia commesso da un cittadino di uno Stato parte o di uno Stato che abbia accettato la giurisdizione mediante dichiarazione *ad hoc*;
- b) il crimine sia stato commesso nel territorio (o su una nave o aeromobile avente la nazionalità di) uno Stato parte o di uno Stato non parte che abbia adottato la suddetta dichiarazione.

Tali limiti vengono meno nel caso di deferimento di una situazione al Procuratore da parte del Consiglio di Sicurezza, conformemente al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. In questo modo, la Corte può essere investita anche quando

¹⁷⁶ Ronzitti N., *Diritto Internazionale*, Sesta edizione, Torino, Giappichelli, 2019

il crimine sia stato commesso nel territorio di uno Stato che non è parte dello Statuto o quando la persona accusata non sia un cittadino di uno Stato membro, venendo così a supplire alla mancanza di giurisdizione universale della Corte. Il procedimento può essere quindi avviato da uno Stato parte, dal Consiglio di Sicurezza o dal Procuratore, cui spetta il potere di condurre le indagini necessarie. Mentre il Procuratore agisce in piena indipendenza e sarà più propenso ad avviare la procedura¹⁷⁷, negli altri due casi le resistenze saranno più plausibili: nel primo caso, gli Stati sono generalmente restii a mettere in moto un procedimento quando non sono direttamente interessati, a causa degli oneri che tale procedimento potrebbe comportare e dalle sue eventuali ripercussioni nelle relazioni con lo Stato verso cui agisce e, nel secondo, anche solamente uno dei membri permanenti può impedire l'adozione della risoluzione volta a portare il caso alla Corte, esercitando il proprio potere di veto. Inoltre, il Consiglio può bloccare l'inizio del procedimento o sospenderne la prosecuzione per 12 mesi (rinnovabili).

La Corte ha natura sussidiaria rispetto alle giurisdizioni nazionali, nel senso che essa può dichiarare ricevibile un caso solo quando lo Stato che vanta un titolo giurisdizionale su quest'ultimo non possa o non voglia procedere (art. 17)¹⁷⁸. «In sostanza, nell'istituire la Corte, gli Stati contraenti si sono riservati la priorità della potestà punitiva, lasciando la Corte come ipotesi limite contro l'impunità»¹⁷⁹.

3.1 La giurisdizione della Corte rispetto alla Cina

Come già detto precedentemente, la Corte penale internazionale è competente a giudicare la responsabilità dell'individuo per il crimine di genocidio.

La definizione che l'art. VI dello Statuto dà al crimine di genocidio non si discosta molto da quella data dalla Convenzione sul genocidio (1948), intendendo così

¹⁷⁷ Va precisato che l'azione del Procuratore è tuttavia limitata dall'autorizzazione della Camera Preliminare per l'avvio delle indagini (art. 15 dello Statuto)

¹⁷⁸ Cassese A., *Diritto Internazionale*, Sesta edizione, Bologna, il Mulino, 2021

¹⁷⁹ *Ibidem*.

con genocidio uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in particolare:

- a) uccidere membri del gruppo;
- b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
- c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
- d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
- e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.

Nel precedente capitolo è stato messo in luce come sia possibile ipotizzare che le politiche persecutorie e repressive della Cina nei confronti della comunità uigura siano configurabili come atti di genocidio. Avendo escluso la possibilità degli altri Stati parti della Convenzione sul genocidio di adire alla Corte internazionale di giustizia, verranno a questo punto valutate le condizioni e le possibilità di un'azione della Corte penale internazionale nei confronti delle autorità cinesi.

Innanzitutto, il primo comma dell'art. XII dello Statuto di Roma prescrive che «Lo Stato che diviene parte del presente Statuto accetta con tale atto la competenza della Corte sui crimini di cui all'articolo 5». Tuttavia, la Repubblica Popolare Cinese non ha mai ratificato tale Statuto, per cui la Corte non è competente a giudicare un caso che riguardi questo Stato. La Cina, in quanto Stato non Parte, potrebbe accettare la competenza mediante una dichiarazione *ad hoc* (art. 13.2), ma verosimilmente le probabilità che lo faccia sono a dir poco esigue.

In secondo luogo, il Consiglio di Sicurezza ha la facoltà di deferire al Procuratore della Corte una situazione che riguardi uno Stato non parte, ma perché ciò avvenga è necessario che l'apposita risoluzione venga approvata da tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Quest'ultimo vede la presenza proprio della Cina dalla quale sarebbe vano aspettarsi che si esprima a favore per l'avvio di un'indagine nei propri confronti.

Infine, nel caso *Repubblica del Bangladesh/Repubblica dell'Unione del Myanmar*, la Corte penale internazionale ha richiamato la propria competenza *rationae loci* (art.12.2 (a)) chiarendo che se almeno una parte del reato è commessa nel territorio di uno Stato Parte, la Corte è competente ad esercitare la propria giurisdizione¹⁸⁰. In quel caso, su richiesta dell'Ufficio del Procuratore, la Camera Preliminare della Corte penale aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte sulla deportazione del popolo rohingya dal Myanmar al Bangladesh, sebbene il primo non sia uno Stato membro dello Statuto di Roma, autorizzando così l'avvio delle indagini sulla situazione Bangladesh/Myanmar¹⁸¹. Sulla falsa riga di questo caso, un gruppo di avvocati del Governo in Esilio del Turkestan Orientale (*East Turkistan Government in Exile*, "ETGE") e del Movimento di Risveglio Nazionale del Turkestan Orientale (*East Turkistan National Awakening Movement*, "ETNAM") ha presentato nel luglio del 2020 una comunicazione al Procuratore in cui richiedeva l'apertura di un'indagine nei confronti di alti dirigenti cinesi per i reati di genocidio e crimini contro l'umanità commessi contro gli uiguri, non solo nel territorio cinese, ma anche nei territori di Tagikistan e Cambogia, entrambi Stati parti dello Statuto di Roma¹⁸². Tuttavia, nel *Report on Preliminary Examination Activities* del 14 dicembre 2020, il Procuratore ha dichiarato che non avvierà le indagini perché «l'esercizio della giurisdizione territoriale della CPI non sembra essere soddisfatta rispetto alla maggior parte dei crimini presunti (tra cui genocidio e crimini contro l'umanità), dal momento che l'*actus reus* di ciascuno di questi sembra essere stato commesso esclusivamente da cittadini cinesi all'interno del territorio della Repubblica popolare cinese (che non è Parte dello Statuto)»¹⁸³. Nel valutare i crimini perpetrati in Cambogia e in Tagikistan, accusati di essere complici di Pechino per aver arrestato o «adescato» uiguri per poi trasferirli in Cina, l'Ufficio del Procuratore ha osservato che «sebbene i trasferimenti di persone dalla

180 Corte penale internazionale, *Situation in the People's Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, Pre-Trial Chamber III*, 14 novembre 2019, par. 43

181 Oberto E., *La deportazione del popolo Rohingya e la competenza della Corte Penale Internazionale*, in *Ius in itinere*, 2018

182 Pane G., *Il popolo abbandonato degli Uiguri: il Prosecutor della CPI chiude le indagini contro la Cina*, in *Ius In Itinere*, 2021, aggiornato 2022

183 *Ibidem*.

Cambogia e dal Tagikistan verso la Cina sembrano destare preoccupazioni per quanto riguarda la loro conformità con il diritto nazionale e internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale dei rifugiati, non sembra che tale condotta equivalga al crimine contro l'umanità di deportazione ai sensi dell'articolo 7(1)(d) dello Statuto»¹⁸⁴.

Nel mese di giugno del 2022 un altro tentativo è stato compiuto da un gruppo di avvocati britannici che ha presentato alla Corte un dossier di prove di crimini contro l'umanità e genocidio nei confronti degli uiguri¹⁸⁵. Infatti, secondo l'art. 15.6 dello Statuto, non è preclusa la possibilità per il Procuratore di prendere nuovamente in esame, alla luce di fatti o elementi di prova nuovi, le informazioni a lui sottoposte relative alla stessa situazione, sebbene al momento non ci siano ragioni di aspettarsi un esito differente. MAffualmente, la Corte non si è ancora espressa a riguardo.

In conclusione, le condizioni di procedibilità della Corte penale internazionale nei confronti della Cina non sembrano sussistere. Emerge così (ancora una volta) come la ristretta competenza della Corte non le consenta di rispondere alla richiesta di giustizia a seguito di gravi violazioni del diritto internazionale e lasciando così impuniti i crimini di cui sono vittime gli uiguri.

3.2. Il principio della giurisdizione penale universale per la repressione dei crimini internazionali: tra consuetudine e trattati

La repressione dei crimini internazionali può avvenire non solo dinanzi ad un tribunale internazionale, ma anche ad opera di un tribunale interno. Secondo il principio di universalità della giurisdizione, qualora il presunto reo di un crimine internazionale si trovi nel territorio di uno Stato, questi è tenuto a sottoporlo ad un procedimento penale oppure estradarlo allo Stato che ne faccia richiesta (*aut dedere aut judicare*)¹⁸⁶. Tale principio consente ad uno Stato di estendere la

184 CPI, *Report on Preliminary Examination Activities, Office of the Prosecutor*, 14 dicembre 2020, par. 74;

185 The Associated Press, *Lawyers call on intl court to investigate Uyghur treatment*, AbcNews, 20 giugno 2022

186 Ronzitti N., *Diritto Internazionale*, Sesta edizione, Torino, Giappichelli, 2019

propria potestà punitiva su gravissimi crimini internazionali commessi al di fuori dei propri confini territoriali, in deroga al principio di territorialità e al criterio della nazionalità, sempre a condizione che il presunto reo sia nel territorio dello Stato che intende processarlo.

Tale principio di natura consuetudinaria è contenuto in alcuni trattati, i quali prescrivono espressamente l'obbligo di giudicare o estradare il presunto autore dei reati che questi regolano. La *Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio* prevede che gli Stati contraenti si impegnino ad emanare le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della Convenzione e a prevedere sanzioni penali per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli atti elencati all'art. III (art. V). Inoltre, sempre secondo la Convenzione, le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III devono essere processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quegli Stati Contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione (art. VI). Pertanto, la Convenzione non dà ulteriori criteri di giurisdizione, tuttavia va ricordato che gli Stati contraenti possono comunque esercitare la propria giurisdizione anche qualora il crimine sia stato commesso in un altro territorio e il reo o la vittima siano di un'altra nazionalità, in virtù della natura consuetudinaria della clausola *aut dedere aut judicare*.

Diversamente, la *Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (UNCAT)* prevede espressamente l'obbligo di giudicare o estradare. Sebbene non sia questa la sede per approfondire il contenuto di questa convenzione, essa assume rilievo per la clausola in essa contenuta e per il fatto che, con riferimento ai fatti fin qui evidenziati, la Cina possa essere accusata di violare la Convenzione, nonché di aver violato l'obbligo di prevenire simili comportamenti nei territori sottoposti alla sua giurisdizione, l'obbligo di indagare e reprimere tali atti e di fornire cooperazione e assistenza. La Cina ha inserito nel 1997 nel proprio Codice Penale il divieto di tortura¹⁸⁷ (e

¹⁸⁷ Article 247. Judicial workers who extort a confession from criminal suspects or defendants by torture, or who use force to extract testimony from witnesses, are to be sentenced to three years or fewer in prison or put under criminal detention. Those causing injuries to others, physical

non quello di genocidio) e ha inoltre previsto all'art. 9 c.p. la possibilità di esercitare la giurisdizione universale per i crimini internazionali relativamente ai trattati di cui è parte¹⁸⁸, sebbene Amnesty International abbia più volte denunciato le lacune delle leggi nazionali rispetto alla definizione contenuta nell'UNCAT e il fatto che torture e maltrattamenti continuino ad essere operati dai funzionari della sicurezza pubblica¹⁸⁹.

In ossequio all'obbligo di giudicare, la Convenzione impone all'art. 5, par. 1 a ciascun Stato contraente di prendere i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza per conoscere di tutti i reati di tortura qualora siano stati commessi in un territorio sotto la propria giurisdizione; qualora il presunto autore del reato sia un cittadino del suddetto Stato; o qualora la vittima sia un cittadino del suddetto Stato. In aggiunta, ogni Stato Parte è tenuto ad agire nei confronti di una persona sospettata di aver commesso un reato di cui all'art. IV, indipendentemente dal legame che questo ha con lo Stato del foro. Prima di procedere può verificare mediante canali diplomatici che non vi siano altri Stati che intendano processare il presunto reo e, nel caso in cui non proceda all'estradizione, è tenuto ad adottare le misure necessarie a determinare la propria giurisdizione (art. V, comma 2).

La Cina è uno Stato contraente della Convenzione contro la tortura¹⁹⁰ e non ha formulato alcuna riserva all'esercizio di tale giurisdizione (artt. 6-9), pertanto appare plausibile l'ipotesi che uno Stato Parte possa processare un individuo ritenuto responsabile di tortura – ai sensi della presente Convenzione – che sia presente nel proprio territorio. Invece, la Cina ha escluso l'esercizio delle competenze del Comitato contro la tortura all'interno del proprio territorio¹⁹¹. Il

disablement, or death, are to be convicted and severely punished according to articles 234 and 232 of this law.

188 Article 9. This law is applicable to the crimes specified in international treaties to which the PRC is a signatory state or with which it is a member and the PRC exercises criminal jurisdiction over such crimes within its treaty obligations.

189 Amnesty International, *No end in sight. Torture and forced confessions in China*, Amnesty International Publications, 2015

190 Firmata il 12 dicembre 1986 e ratificata il 4 ottobre 1988 (UNTC);

191 «(1) The Chinese Government does not recognize the competence of the Committee against Torture as provided for in article 20 of the Convention.»(UNTC)

Comitato di esperti è, ai sensi dell'art. 20, competente a procedere ad un'inchiesta confidenziale nei confronti di uno Stato quando abbia ricevuto informazioni su presunte pratiche di tortura all'interno di uno Stato parte; tale inchiesta può comportare una visita sul suo territorio. Tale organismo, all'interno di un procedimento penale volto a decretare la responsabilità per la commissione di atti di tortura o di trattamenti inumani e degradanti, sarebbe di notevole importanza per la rilevazione dei fatti, ma, sempre con la collaborazione dello Stato interessato, possono essere utilizzati altri strumenti per l'accertamento delle prove.

In conclusione, il principio di universalità della giurisdizione con riferimento alla norma consuetudinaria volta a reprimere i crimini internazionali, tra cui il genocidio, risulta una fonte di legittimazione per l'esercizio di una giurisdizione nei confronti degli individui e delle autorità cinesi, sebbene sia condizionata dalla discrezionalità degli Stati e dalle leggi interne che essi hanno adottato per regolare l'esercizio della giurisdizione universale.

Invece, con riferimento alla *Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti* del 1986, con la clausola *aut dedere aut judicare*, l'esercizio della giurisdizione universale costituisce un obbligo che *sembra* offrire agli Stati Parti una possibilità degna di nota di agire penalmente nei confronti dei presunti responsabili di tortura e maltrattamenti commessi nei confronti delle persone appartenenti alla minoranza uigura.

Si noti comunque che l'avvio di una procedura nei confronti un individuo, soprattutto di un funzionario pubblico, appartenente ad un altro Stato – a maggior ragione se questo è la Cina – non è indifferente sul piano delle relazioni internazionali e pertanto dovrebbe esserci uno Stato, possibilmente supportato da altri, deciso ad adempiere al proprio obbligo (convenzionale o morale, nel caso in cui agisca in virtù delle norme consuetudinarie) a dispetto anche dei propri interessi. Non è escluso che ciò avvenga, sebbene finora nessuno Stato abbia dato cenno di questa volontà. Nemmeno la stessa Organizzazione della Cooperazione Islamica ha dimostrato alcuna tenacia a denunciare i fatti dello

Xinjiang, ovvero della Cina, a differenza di quanto avvenuto nei confronti del Myanmar per il caso dei rohingya.

CAPITOLO IV

La responsabilità degli Stati e l'azione dell'ONU

Il *leitmotiv* di questo elaborato è la domanda «Che cosa possono fare gli Stati di fronte ad un possibile genocidio in corso? Quali sono gli strumenti di cui si sono dotati per concretizzare la promessa “Never again”?».

Nei capitoli II e III sono stati presi in esame i principali organi giurisdizionali internazionali esistenti al fine di valutare la possibilità di questi di esercitare la propria giurisdizione a questo caso che vede la Repubblica Popolare Cinese protagonista e la minoranza etnica musulmana degli uiguri vittima, giungendo tuttavia ad un esito negativo, a causa della mancanza di giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia e della Corte Penale Internazionale nei confronti della Cina.

È stata, invece, rinvenuta una possibilità di agire nei confronti degli individui ritenuti di responsabili di genocidio nel principio consuetudinario della giurisdizione universale e, allo stesso tempo, nell'esercizio di tale principio in relazione alla *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*, in quanto sebbene l'accusa principale mossa nei confronti della Cina sia quella di genocidio, è anche vero che all'interno dei campi di internamento la tortura sia il principale strumento di repressione per garantire l'ordine.

Vale la pena ricordare che bisogna tenere distinto il crimine internazionale dello Stato dal crimine internazionale dell'individuo, anche se può esservi una connessione. Quando l'individuo-organo dello Stato commette un crimine internazionale, l'illecito viene imputato a quest'ultimo, ma rimane anche proprio dell'individuo; tuttavia, non tutti i crimini internazionali dell'individuo sono necessariamente imputabili allo Stato¹⁹². Pertanto, oltre che nei confronti dell'individuo responsabile della violazione, è possibile far valere la responsabilità di uno Stato con strumenti differenti.

192 Ronzitti N., *Diritto internazionale*, Sesta edizione, Torino, Giappichelli Editore, 2019

Com'è noto, il divieto di genocidio costituisce una norma di diritto internazionale generale e di *ius cogens* da cui discendono obblighi di natura *erga omnes*, oltre ad essere previsto dalla Convenzione del 1948. La violazione di questo divieto configura un illecito nei confronti non solo dallo Stato direttamente colpito dalla violazione (Stato specialmente leso), ma anche nei confronti del resto della comunità internazionale e degli altri Stati Parti della convenzione (Stati non specialmente lesi).

La responsabilità internazionale degli Stati è disciplinata dal diritto consuetudinario ed è stato oggetto dei lavori della Commissione di diritto internazionale (CDI) sin dal 1949 che hanno portato all'adozione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del «Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato», elaborato dalla Commissione del diritto internazionale nel 2001. Tale progetto prevede la distinzione tra «Stato leso» e «Stato diverso dallo Stato leso», lasciando solamente ai primi la possibilità di far valere tutte le conseguenze dell'illecito internazionale. Lo Stato leso è lo Stato titolare del diritto violato e individualmente danneggiato mentre gli altri Stati - diversi dallo Stato specialmente leso - non subiscono un danno diretto ma sono parti lese in quanto l'obbligo *erga omnes* deve essere rispettato nei confronti di tutti gli stati. Talvolta può non esserci uno Stato specialmente leso, ma degli aventi diritto che hanno subito una violazione e nei confronti dei quali deve avvenire la riparazione sulla base dell'interesse al ripristino della legalità.

Nel caso del genocidio degli uiguri operato dalla Cina, nonché quindi della violazione di una norma imperativa, in virtù dell'art. 48 del Progetto di articoli, ogni altro Stato è legittimato a richiamare la Cina al rispetto dei propri obblighi, a reclamare la cessazione dell'atto internazionalmente illecito, a richiedere assicurazioni e garanzie di non ripetizione e che la Cina adempia al proprio obbligo di riparazione a favore delle vittime. Inoltre, nei confronti dello Stato responsabile dell'illecito, lo Stato leso può adottare delle contromisure, mentre gli Stati diversi dallo Stato leso possono adottare delle misure lecite. Tuttavia, né le contromisure né tanto meno le ritorsioni possono violare l'obbligo di astenersi dalla minaccia e dell'uso della forza, neppure devono pregiudicare gli obblighi di

tutela dei diritti fondamentali, gli obblighi di carattere umanitario che vietano rappresaglie e derivanti da norme imperative (art. 50 del Progetto di articoli).

Mentre le contromisure consistono nella temporanea violazione di un obbligo di natura convenzionale o consuetudinaria da parte dello Stato offeso nei confronti dello Stato offensore¹⁹³, le ritorsioni consistono in atti non amichevoli che non presuppongono la violazione di un obbligo nei confronti dello Stato oggetto della ritorsione¹⁹⁴. Si badi che le azioni che gli Stati possono intraprendere hanno il solo obiettivo di esercitare una pressione sullo Stato trasgressore per richiamarlo a conformarsi ai propri obblighi e non di punire quest'ultimo¹⁹⁵.

Bisogna poi distinguere le contromisure individuali dalle sanzioni istituzionali o collettive: queste ultime si riferiscono alle misure adottate nell'ambito di un'organizzazione internazionale e rappresentano la reazione centralizzata alla violazione di una norma internazionale, come espressione di una relazione di tipo «verticale» per la tutela dei fini e dei valori sanciti nel trattato istitutivo¹⁹⁶. Le sanzioni possono consistere, ad esempio, nell'interruzione delle relazioni diplomatiche, commerciali, finanziarie, ma anche delle comunicazioni aeree, marittime, terrestri (art. 41 della Carta delle Nazioni Unite). Dal 1991 si parla anche di *smart sanctions* o *targeted sanctions*, cioè sanzioni che mirano a ridurre il loro impatto umanitario colpendo direttamente la leadership dei Paesi, quindi persone fisiche, ma anche imprese, banche, gruppi e realtà associative; esse includono restrizioni ai viaggi dei leader o dei cittadini dello Stato sanzionato, congelamento dei beni dei leader, embargo su armi e materiale militare¹⁹⁷.

4.1. La risposta della comunità internazionale tra sanzioni e alleanze

193 Le contromisure implicanti l'uso della forza armata devono avvenire nel rispetto della Carta delle NU; esse possono essere autorizzate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, in virtù del capitolo VII della Carta.

194 Ibidem.

195 Ivi., p. 415-416

196 Sossai M., *Sanzioni delle Nazioni Unite e organizzazioni regionali*, RomaTrE-Press, Roma, 2020, par. 2

197 Ivi, par. 3; Gordon J., *Smart Sanctions revisited*, in *Ethics & International Affairs*, Carnegie Council, Vol. 25, 2011, p. 315-335,

Le proteste di coloro che hanno subito gli effetti delle politiche repressive cinesi e che chiedono aiuto per ritrovare i propri familiari, in aggiunta agli studi condotti da diversi organismi investigativi e organizzazioni di ricerca, tra cui l'*Uyghur Tribunal*, *The Victims of Communism Memorial Foundation (VOC)*, il *Wilson Centre* e altri citati sinora, hanno fatto sì che il resto della comunità internazionale venisse progressivamente a conoscenza dei fatti e prendesse posizione nei confronti della Cina. Alcuni Stati e attori internazionali hanno accusato la Cina di essere responsabile della detenzione e della scomparsa di migliaia di persone uigure, di sottoporle a lavoro forzato e di star commettendo un genocidio nei confronti di questa minoranza. Di conseguenza, diversi attori, sia singolarmente che collettivamente, hanno adottato delle misure specifiche come reazione a questa situazione.

Nello specifico, gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito e l'Unione Europea hanno intrapreso nel marzo 2021 un'azione coordinata contro la Cina per mandare «un chiaro messaggio sulle violazioni dei diritti umani e sugli abusi nello Xinjiang». Le sanzioni prevedono delle restrizioni di viaggio e il congelamento dei beni di alti funzionari dello Xinjiang accusati delle violazioni, quali il direttore del Dipartimento della Sicurezza Pubblica dello Xinjiang, Chen Mingguo; alcuni membri del Partito Comunista dello Xinjiang ritenuti di avere un ruolo politico centrale nella gestione dei campi, Wang Mingshan e Zhu Hailun; e Wang Junzheng, capo dello *Xinjiang Production and Construction Corps (XCPP)*. Tali sanzioni sono state accolte favorevolmente da altri Stati come Nuova Zelanda e Australia.¹⁹⁸

Singolarmente già alcuni Stati e attori internazionali avevano adottato delle misure e condannato pubblicamente le gravi violazioni dei diritti umani ad opera della Cina, «ordinando» alla Cina di porre fine a questo genocidio.

Nel 2020 il Presidente americano Trump aveva designato una società controllata dal governo cinese e due ex ufficiali connessi agli abusi nello Xinjiang, all'interno di un'azione intrapresa ai sensi dell'Ordine Esecutivo 131818 «Bloccare la proprietà delle persone coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani o corruzione»

198 BBC News, *Uighurs: Western countries sanction China over rights abuses*, 22 marzo 2021;

che si basa e implementa il *Global Magnitsky Human Rights Accountability Act*¹⁹⁹. Successivamente, nel 2021, sotto la Presidenza Biden, il governo americano ha introdotto l'*Uyghur Forced Labor Prevention Act* (UFLPA) con il quale si vieta l'ingresso negli USA ai prodotti provenienti dalla regione dello Xinjiang, a meno che la protezione doganale non determini che le merci non siano state prodotte mediante lavoro forzato; sono, inoltre, comprese delle sanzioni su alcuni soggetti ritenuti responsabili²⁰⁰.

Per quanto riguarda l'Unione Europea, nel 2020 e poi nel 2022 il Parlamento Europeo ha adottato delle risoluzioni nelle quali condanna i fatti dello Xinjiang. Nella prima, *Forced labour and the situation of the Uyghurs in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region* (2020/2913(RSP)), viene fatto riferimento appunto al lavoro forzato, alla detenzione arbitraria, alla tortura, al pervasivo sistema di sorveglianza e ai centri di rieducazione; si è parlato di crimini contro l'umanità e non ancora di genocidio; è stato richiamato l'*EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy* e la decisione del Consiglio di stabilire un regime sanzionatorio che permetta all'Unione di adottare delle misure restrittive su specifici individui, entità e gruppi, statali e non statali, in caso di violazioni dei diritti umani e di stabilire misure di protezione per gli uiguri o altri turchi musulmani che richiedano asilo²⁰¹. Nella successiva risoluzione, i toni assunti sono stati più duri, riconoscendo il «grave rischio di genocidio» per il quale la Cina è stata richiamata a porre fine ai suoi programmi di separazione dei bambini uiguri dalle famiglie, di lavoro forzato e di sterilizzazione di massa; è stato ricordato il divieto inderogabile di tortura e di trattamenti crudeli, inumani e degradanti e l'impegno che la Cina ha assunto ratificando la Convenzione contro la tortura. È stato, inoltre, chiesto di garantire l'accesso a giornalisti e osservatori indipendenti e agli organismi delle Nazioni Unite. Gli Stati membri sono stati invitati a fare quanto possibile secondo la Convenzione sul genocidio e mediante i meccanismi di accountability internazionali; di vietare le importazioni dei prodotti

199 In inglese: Executive Order (E.O.) 13818, "Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption. Dal sito U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY 200H.R.6256, *Uyghur Forced Labor Prevention Act*, 117th Congress (2021-2022); U.S. Customs and Border Protection, <https://www.cbp.gov/trade/forced-labor/UFLPA>

201 *Risoluzione del Parlamento Europeo sul Lavoro Forzato e la situazione degli uiguri nella regione autonoma degli uiguri dello Xinjiang*, (2020/2913(RSP))

ottenuti mediante il lavoro forzato e di portare la questione all'attenzione del Consiglio europeo, del G7 e del G20²⁰². In effetti, la questione è stata menzionata durante i vertici del G7 del 2021 e del 2022, durante i quali gli Stati hanno condannato le violazioni dei diritti umani e il lavoro forzato in Xinjiang²⁰³.

4.2. La controrisposta di Pechino e il supporto degli Stati a maggioranza musulmana

Di tutta risposta, il Ministro per gli Affari Esteri cinese ha controbattuto che le accuse che gli Stati «occidentali» stanno muovendo sono infondate, in quanto basate su bugie e disinformazione, e che così facendo, questi stanno interferendo negli affari interni della RPC. Più volte Pechino ha sostenuto che l'accusa di genocidio nei suoi confronti costituisce «la più grande bugia del secolo»²⁰⁴. In aggiunta, la Cina ha reagito nei confronti dell'UE con delle misure che riguardano dieci individui, tra cui membri dei principali gruppi democratici del Parlamento Europeo, membri dei parlamenti nazionali, la sottocommissione per i diritti umani del PE e il Presidente della Delegazione per le relazioni con la RPC²⁰⁵. Analogamente, sono state adottate delle ritorsioni nei confronti di quattro individui statunitensi della Commissione per la libertà religiosa internazionale, mediante il divieto in accesso in Cina, inclusi Hong Kong e Macao, il congelamento dei beni e il divieto di concludere affari con cittadini e istituzioni cinesi²⁰⁶.

Il principio di non ingerenza è spesso invocato da Pechino, il quale rimarca il

202 Risoluzione del Parlamento Europeo sulla situazione dei diritti umani nello Xinjiang, inclusi gli archivi di polizia, (2022/2700(RSP))

203 Comunicato finale G7, giugno 2021, consultabile al seguente link <https://www.consilium.europa.eu/media/50361/carbis-bay-g7-summit-communicue.pdf> ; Comunicato finale G7, giugno 2022 consultabile al seguente link <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/2022-06-28-abschlusserklaerung-eng-web-data.pdf>

204 AP News, *China rejects accusations of abuses in Xinjiang*, 2021

205 *Dichiarazione del Presidente della Delegazione per le relazioni con la RPC del 23 marzo 2021 sulle sanzioni dell'UE a quattro individui cinesi e un'entità cinese per le violazioni sui diritti umani; contro sanzioni della RPC.*

206 Xinhua News, *China takes reciprocal countermeasures against U.S. sanctions*, 2021; AP News, *China imposes sanctions on US officials over Xinjiang*, 2021

limite della sovranità statale, tracciando un confine tra i valori «occidentali» e i propri. Di fatto, la comunità internazionale appare divisa attorno a tale principio e la spaccatura è emersa con tutta evidenza durante la 76esima sessione della Terza Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite²⁰⁷ relativa alle questioni delle minoranze tenutasi nel mese di settembre 2021. In questa occasione, il rappresentante della Francia, per conto di 43 Stati²⁰⁸, ha sollevato le proprie preoccupazioni per le sistematiche violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, richiedendo che la Cina autorizzi l'ingresso degli inviati delle Nazioni Unite nel proprio territorio per verificare la situazione. Similmente, il rappresentante degli Stati Uniti ha enfatizzato il proprio impegno a proteggere i diritti umani delle minoranze a livello globale, in particolare in Afghanistan, Cina e Myanmar. In reazione a ciò, il rappresentante di Cuba, con il supporto di ben 66 Stati, ha respinto le accuse mosse alla Cina, citando appunto il principio di non ingerenza negli affari interni, insieme ai rappresentanti di Kuwait, Pakistan, Siria, Madagascar, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Bielorussia, Ghana, Iran e Cambogia²⁰⁹.

Pertanto, la spaccatura sembra propendere a favore della Cina che, a detta dell'ambasciatore Zhang, gode del supporto di 80 Stati e tra questi figurano anche Stati membri dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica la quale, si ricorda, ha l'obiettivo di proteggere le minoranze musulmane nel mondo²¹⁰.

207 La Terza Commissione è una delle sei commissioni principali dell'AG e si occupa di questioni sociali, culturali e umanitarie.

208 Albania, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Eswatini, Finlandia, Germania, Honduras, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Isole Marshall, Monaco, Montenegro, Nauru, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Palau, Polonia, Portogallo, Regno Unito, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Turchia. (Dal sito <https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/human-rights/>)

209 Social, Humanitarian & Cultural Issues (Third Committee), *Laws Disenfranchising Minorities, People with Disabilities Rely on Inaccurate Historical Narratives to Justify Exclusion, Experts Tell Third Committee*, United Nations, Press Releases, 21 ottobre 2021

210 Stati firmatari del *joint statement* della 50esima sessione del Consiglio per i Diritti Umani (2022): Algeria, Antigua e Barbuda, Bahrain, Bielorussia, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Repubblica Centrafricana, Cina, Comore, Congo, Cuba, Gibuti, Dominica, RPDC, Egitto, El Salvador, Guinea Equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Iran, Iraq, Kiribati, Kirghizistan, Repubblica democratica popolare del Laos, Libano, Libia, Mali, Mauritania, Marocco, Mozambico, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestina, Papua Nuova Guinea, Federazione Russa, Sao Tomé e Principe, Arabia Saudita, Serbia, Sierra Leone, Isole Salomone, Somalia, Sud Sudan, Sri Lanka, Sudan,

Tra questi rientra la Turchia, paese da cui proviene in origine la minoranza uigura, e che ha assunto negli anni una posizione ambigua, oscillando tra critiche e relazioni economiche sempre più strette che hanno finito col tempo per influire sulla sua condotta. Si pensi che nel 2009 il Primo Ministro Erdogan aveva parlato di genocidio nello Xinjiang, in seguito alla reazione delle autorità dopo le rivolte di Urumqi, e, successivamente, nel 2012 si era recato nella capitale dello Xinjiang, facendo così pensare ad un gesto di solidarietà nei confronti della minoranza musulmana. Erdogan aveva sostenuto a lungo il movimento indipendentista degli uiguri, accettato i loro leader politici in Turchia, concesso asilo e permesso agli uiguri di prendere parte ad attività politiche²¹¹. Per di più, si stima che 50 mila uiguri siano fuggiti in Turchia: la più grande diaspora uigura al di fuori dell'Asia centrale. Tuttavia, Erdogan progressivamente ha tolto le vesti del protettore del panturchismo e degli uiguri man mano che le proprie relazioni con la Cina si intensificavano. Infatti, per combattere la propria stagnazione economica, il governo turco ha aumentato la propria dipendenza economica da Pechino ottenendo un prestito da \$3.6 miliardi per il settore dell'energia e dei trasporti nel 2018 e uno da un miliardo nel 2019: il più grande afflusso di denaro tra le due banche centrali dal 2012²¹². Inoltre, in seguito al deterioramento delle relazioni con l'Occidente, la Turchia ha visto nella Cina un alleato politico valido. Ne consegue che la solidarietà mostrata ai profughi uiguri è venuta meno, tanto che nel 2017 i due Stati sono giunti ad un accordo di estradizione, ratificato dalla Cina alla fine del 2020, anche se non ancora dalla Turchia²¹³; dal 2020 sono aumentate le proteste dei turchi uiguri che avrebbero avuto diritto alla «cittadinanza eccezionale» ma a cui è stata negata con la motivazione che

Suriname, Siria, Tagikistan, Togo, Turkmenistan, Emirati Arabi Uniti, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Yemen, Zambia, Zimbabwe. (dal sito china-mission.gov.cn)

211 Ebbighausen R., *Türkiye Uygurlar konusunda neden sessiz?*, *Deutsche Welle*, 2019

212 Anadolu Agency, *Chinese bank to loan \$3.6 billion to Turkey*, 2018,; Alembdaroglu A., Tepe S., *Erdogan is turning Turkey into a Chinese Client State*, *Foreign Policy*, 2020

213 Altay K., *Why Erdogan has abandoned the Uyghurs*, *Foreign Policy*, 2021; Ayasun A., *Uyghurs Wary of Turkey's Pending Extradition Deal with China*, *The Diplomat*, 2021

Arpack C., Çin Parlamentosu'ndan geçen "suçuların iadesi anlaşması" TBMM'de bekliyor... Uygurlar tedirgin: "Tarihe böyle bir leke bırakmayacağına inanıyoruz", *Independent Türkçe*, 2020

questo costituirebbe un problema di ordine pubblico e di sicurezza nazionale²¹⁴. Diversi attivisti e attiviste uiguri/e denunciano la repressione delle loro manifestazioni, di non poter più svolgere attività politica, le estradizioni verso Paesi terzi, sostenendo fermamente la complicità del governo turco con quello cinese²¹⁵.

La Turchia non è l'unico Paese musulmano piegato al potere economico cinese: diversi sono infatti gli Stati a maggioranza musulmana che hanno firmato accordi di estradizione degli uiguri o li hanno deportati²¹⁶. Infatti, dal 2017, 682 uiguri sono stati detenuti in Egitto, Indonesia, Kazakistan, Kirgizstan, Pakistan, Qatar, Malesia, Arabia Saudita, Siria, Tagikistan, Thailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Uzbekistan²¹⁷. Gli investimenti della *Belt and Road Initiative* (BRI), i prestiti accordati con questi Paesi e il fatto di essere il più grande importatore di petrolio sono sufficienti a comprare la condiscendenza della maggioranza dei Paesi, soprattutto del Medio Oriente, sulla questione uigura²¹⁸. Si consideri, tuttavia, che la portata dell'azione di Pechino è ben più ampia, nel senso che complessivamente la Cina, dalla fine degli anni '90, ha stipulato accordi di estradizione con ben 34 Paesi in tutto il mondo, inclusa l'Europa²¹⁹.

Alla luce di quanto riportato, è possibile affermare che la questione degli uiguri dello Xinjiang è riuscita a farsi spazio nel dibattito pubblico, conducendo ad un progressivo risveglio di almeno parte della comunità internazionale. Quest'ultima, tuttavia, appare fortemente divisa dal punto di vista ideologico, dal momento che da un lato vi è un gruppo di Stati, «occidentali» e democratici, che sollevano la

214 Aykiri, Uygur Türkleri neden vatandaş olamıyor, Uygur gencinden Çavuşoğlu'na tepk, 2020; *Kirim Haber Ajansı (QHA)*, Türkiye'deki Doğu Türkistanlıların vatandaşlık mücadelesi: Başvurular neden reddediliyor?, 2022

215 Aykiri, Uygur Türkleri neden vatandaş olamıyor, Uygur gencinden Çavuşoğlu'na tepk, 2020; *Kirim Haber Ajansı (QHA)*, Türkiye'deki Doğu Türkistanlıların vatandaşlık mücadelesi: Başvurular neden reddediliyor?, 2022

216 Alla fine del capitolo, una tabella realizzata dai ricercatori di Observer Research Foundation quali Stati a maggioranza musulmana hanno estradato e ratificato accordi di estradizione degli uiguri. (tab.1)

217 *Uyghur Human Rights Project, No Space Left to Run. China's Transnational Repression of Uyghurs*, The Oxus Society for Central Asian Affairs, 2021;

218 Alla fine del capitolo, un grafico degli investimenti della Cina in alcuni Paesi a maggioranza islamica dell'European Institute of Mediterranean. (fig.1)

219 Alla fine del capitolo, una tabella degli Stati che hanno stipulato accordi di estradizione con la Cina redatto dal Wilson Centre (tab.2)

questione accusando la Cina di compiere crimini contro l'umanità e, in particolare, un genocidio, mentre dall'altro, vi è un numero ancora più cospicuo di Stati che difende le politiche cinese, richiamando la difesa della sovranità statale e il principio di non ingerenza. Va detto che questi ultimi sono, nella maggior parte, Stati qualificabili come prevalentemente autoritari e che, quindi, già nella loro politica interna agiscono in scarsa considerazione della tutela dei diritti umani; di conseguenza, stupisce solo in parte che nemmeno gli Stati musulmani abbiano agito in difesa della comunità uigura, alleandosi piuttosto con Pechino. Inoltre, sebbene un numero crescente di Stati e attori internazionali abbia sottoscritto delle dichiarazioni di accusa nei confronti della Cina e abbia adottato delle misure contro l'importazione di prodotti ottenuti mediante lavoro forzato e di altra natura, è naturale chiedersi se questo sia sufficiente. L'Occidente e la Cina rimangono comunque legate da importanti e profonde relazioni economiche e commerciali, intensificatesi con l'adesione alla *Belt and Road Initiative*, e ciò palesa come le dichiarazioni, tanto quanto le sanzioni, hanno valore più che altro simbolico e non conducono a credibili prese di posizione volte a colpire concretamente chi commette crimini internazionali, oltre al fatto che questo può costituire un elemento di ricatto da parte di Pechino per proseguire la propria persecuzione degli uiguri sia a livello nazionale che transnazionale.

4.3 L'Organizzazione delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione dei diritti umani: le procedure *treaty-based* e *charter-based*

L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) rappresenta il principale foro delle questioni relative alla pace e alla sicurezza internazionale, compresa la tutela dei diritti umani di tutti i cittadini e tutte le cittadine del mondo. L'ONU, tra le altre cose, è promotore di convenzioni a carattere universale e al fine di garantire l'effettiva attuazione delle norme convenzionali e, più in generale, il rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, si è dotata di una *machinery* di tutela di questi ultimi, sostenuta dall'Alto Commissario per i diritti umani. Gli organi e procedure di tutela possono essere distinti in *treaty based* e *charter*

*based*²²⁰. Mentre i primi coinvolgono solamente gli Stati parti dei singoli trattati, i secondi coinvolgono tutti i membri delle Nazioni Unite. I *Treaty Bodies* sono, dunque, dei comitati di esperti istituiti dalle rispettive convenzioni internazionali, deputati a esaminare i rapporti inviati dagli Stati parti e delle organizzazioni della società civile, discuterli con i governi e presentare le loro osservazioni generali²²¹. Sei dei dieci comitati esistenti possono anche ricevere petizioni da individui nel caso in cui uno Stato abbia violato i diritti contenuti nella convenzione, premesso che lo Stato abbia accettato la competenza del comitato e siano stati esauriti i ricorsi interni²²². Essi possono, inoltre, effettuare delle visite in loco con il consenso dello Stato. Il più importante dei *Charter Bodies* è il Consiglio per i diritti umani che ha il compito di controllare il rispetto dei diritti umani da parte di tutti gli Stati membri tramite due procedure di controllo su casi di gravi violazioni dei diritti umani: le procedure speciali (*Special Procedures*) e le procedure di ricorsi (*Complaint Procedures*)²²³. Le prime, con il supporto dell'Alto Commissario per i diritti umani, agiscono su singoli casi e secondo una prospettiva tematica o relativa a uno specifico Paese; possono effettuare visite negli Stati (con il loro consenso) e agire su singoli casi di presunte violazioni, inviando comunicazioni agli Stati. Le seconde invece possono essere avviate sulla base di comunicazioni presentate da individui, gruppi di individui o ONG, anche se non per singole violazioni, bensì per violazioni gravi e sistematiche²²⁴; la procedura di denuncia prosegue davanti al *Working Group on communications* ed eventualmente viene trasmessa al *Working Group on Situations* che redige un rapporto da trasmettere al Consiglio

220 Pisillo Mazzeschi R, *Diritto internazionale dei diritti umani. Teoria e prassi, Sesta edizione*, Torino, Giappichelli Editore, 2020.

221 Attualmente esistono 9 comitati: Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale (CERD), Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR), Comitato sui diritti umani (CCPR), Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne (CEDAW), Comitato contro la tortura (CAT), Comitato sui diritti umani (CRC), Comitato sui lavoratori migranti (CMW), Sottocommissione sulla prevenzione della tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti (SPT)

222 Sono competenti a ricevere petizioni i seguenti comitati: CCPR, CERD, CAT, CEDAW, CRPD, e CED

223 Pisillo Mazzeschi R. (2020).

224 *Ibidem*.

dei diritti umani²²⁵. Più in generale, il Consiglio diritti umani è un organo intergovernativo composto da 47 Stati eletti per tre anni e che ha il compito di promuovere l'educazione ai diritti umani, garantire attività di consulenza, assistenza tecnica e *capacity-building*; operare come un forum per il dialogo su tematiche specifiche, fare raccomandazioni all'Assemblea Generale, contribuire attraverso il dialogo e la cooperazione a prevenire le violazioni dei diritti umani e rispondere alle emergenze in materia di diritti umani; svolgere l'esame periodico universale (UPR) nel quale tutti gli Stati membri, all'interno di una discussione orizzontale e paritaria, cooperano per promuovere e proteggere i diritti umani, richiamando gli Stati ai loro obblighi, valutando le sfide ancora aperte e condividendo buone prassi²²⁶. Infine, l'Alto Commissario per i diritti umani è il principale funzionario delle Nazioni Unite con un mandato globale sui diritti umani. Questo ha il compito di promuovere il rispetto dei diritti umani e può così fare raccomandazioni, prestare consulenza, assistenza e cooperazione; è a capo dell'Ufficio dell'Alto Commissariato (OHCHR) che svolge attività di assistenza e coordinamento per il Consiglio dei diritti umani e per i *Treaty Bodies*. Attualmente tale funzione è svolta da Volker Türk (Austria), essendosi insediato in settembre 2022 alla fine del mandato di Michelle Bachelet (Cile).

4.3.1 Il report dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sulla questione dello Xinjiang.

Tale premessa, che comunque non riassume esaustivamente l'articolato sistema delle Nazioni Unite, è utile a comprendere ciò che è avvenuto sinora all'interno e tramite questo sistema rispetto al caso degli uiguri nello Xinjiang. Già dalla fine del 2017 l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR) ha iniziato a ricevere numerose segnalazioni da parte di organizzazioni della società civile riguardanti la scomparsa di membri della comunità uigura o di altre minoranze etniche musulmane residenti nel territorio dello Xinjiang. Peraltro,

225 Vedi <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/complaint-procedure/hrc-complaint-procedure-index>

226 Vedi Risoluzione 251/60 dell'Assemblea generale del 15 marzo 2006; Vedi [OHCHR | Universal Periodic Review](#)

nel 2018 il *Working Group* sulle scomparse forzate o involontarie ha riportato un drammatico aumento dei casi e anche il Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale ha segnalato la detenzione di un importante numero di persone uigure o appartenenti ad altre minoranze musulmane²²⁷. Sulla base di ciò, l'OHCHR ha chiesto numerose volte al governo della Repubblica Popolare Cinese un «accesso senza restrizioni» per verificare la situazione, riuscendo ad ottenere un accordo per la visita – anche a causa della pandemia da COVID-19 – soltanto in marzo 2022. Pertanto, l'Alta Commissaria per i diritti umani, Michelle Bachelet, si è recata nella regione nei mesi di aprile e maggio 2022 e ha così condotto alla redazione del tanto richiesto *report* che attesta le gravi violazioni dei diritti umani in atto nello Xinjiang, pubblicato il 31 agosto 2022, pochi minuti prima della fine del mandato di Bachelet²²⁸.

Il rapporto dell'OHCHR descrive ciò che negli ultimi anni è avvenuto nella regione, attorno ai seguenti snodi tematici: (1) il contenuto e le modalità delle politiche di lotta al terrorismo, (2) le diverse forme di privazioni della libertà, (3) le condizioni all'interno dei *centri di formazione professionale*, (4) varie preoccupazioni sui diritti umani e (5) la separazione delle famiglie. Nel fare ciò, vengono inoltre riportati esempi tratti dalle testimonianze di 40 persone intervistate direttamente dall'OHCHR.

In secondo luogo, questo richiama gli obblighi che la Cina ha assunto mediante la ratifica dei seguenti trattati: *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* (CERD), la *Convenzione contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti* (CAT), la *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne* (CEDAW), la *Convenzione sui diritti dell'infanzia* (CRC), il *Patto sui diritti economici, sociali e culturali* (CESCR) e la *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità* (CRPD); rammenta, inoltre, che la Cina ha firmato, ma non ratificato il *Patto sui diritti civili e politici* (ICCPR). In secondo luogo, viene richiamata la perentorietà delle norme sui diritti

227 OHCHR, *Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China*, 31 agosto 2022.

228 Borger J., *China's treatment of Uyghurs may be crime against humanity, says UN human rights chief*, *The Guardian*, 2022

umani che costituiscono *ius cogens*, per la quale non è ammessa alcuna deroga, quali il divieto di privazione arbitraria del diritto alla vita, tortura, schiavitù, detenzione arbitraria, discriminazione razziale e la commissione di crimini internazionali compresi i crimini contro l'umanità. Come si può notare, non viene menzionata la *Convenzione sulla prevenzione e la repressione del genocidio* che la Cina ha ratificato nel 1983 né viene fatto riferimento al divieto di genocidio tra le norme di carattere cogente. Sebbene sia risaputa la difficoltà a provare la commissione di questo crimine, il fatto che non sia stato citato neanche tra le convenzioni ratificate dalla RPC fa pensare che sia stato volutamente evitato ogni riferimento al genocidio. All'interno del report, infatti, la parola «genocidio» non è presente, seppure, com'è stato messo in luce nel secondo capitolo (par. 2.3 e 2.3.1), ci siano diversi elementi che considerati singolarmente e collettivamente sono configurabili come atti di genocidio e che pertanto conducono ad una violazione della suddetta convenzione. Invero, su certi aspetti il *report* si esprime duramente, ad esempio riguardo alle forme di detenzione arbitraria, alle condizioni dei *centri di formazione professionale*, ma anche rispetto alle restrizioni alla libertà di espressione etnico-religiosa, al lavoro forzato e nell'affermare che l'implementazione delle politiche anti-terrorismo del 2017-2019 suscitano preoccupazioni dal punto di vista del diritto internazionale penale; mentre per altri versi, il report dell'OHCHR risulta tanto moderato o persino debole, non solo perché, appunto, non viene menzionato il crimine di genocidio, ma anche per le conclusioni a cui giunge all'esito di una lunga analisi delle violazioni dei diritti umani commesse, limitandosi a dichiarare che queste «*potrebbero* costituire dei crimini internazionali, in particolare dei crimini contro l'umanità» (corsivo aggiunto)²²⁹. L'uso del condizionale «potrebbe» lascia increduli alla luce di tutte le testimonianze, ricerche scientifiche e documentazioni raccolte nel *report* e che non danno adito a dubbi sulla sussistenza di crimini contro l'umanità in Xinjiang.

229 «The extent of arbitrary and discriminatory detention of members of Uyghur and other predominantly Muslim groups, pursuant to law and policy, in context of restrictions and deprivation more generally of fundamental rights enjoyed individually and collectively, *may* constitute international crimes, in particular crimes against humanity.» (corsivo aggiunto) Ivi., par. 148.

Infine, il rapporto conclude con una serie di raccomandazioni rivolte al governo della Repubblica popolare cinese, quali: rilasciare gli individui arbitrariamente detenuti, rivedere le proprie politiche nazionali sulla sicurezza e di lotta al terrorismo, provvedere alla riparazione delle vittime, porre fine alle intimidazioni contro gli uiguri e implementare le osservazioni del Comitato contro la tortura e del Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale. Esso, inoltre, invita la comunità internazionale a rafforzare la promozione e la protezione dei diritti umani nella XUAR, a tenere conto del principio di *non-refoulement* nel rimpatrio delle comunità musulmane in Cina e a provvedere all'assistenza umanitaria, inclusa l'assistenza medica, psicologica e sociale delle vittime.

Il *report* in questione ha il merito di gettare luce su ciò che sta avvenendo nello Xinjiang, permettendo di de-politicizzare la questione e garantendo maggiore credibilità, dal momento che si disinnesta dagli scontri tra Stati «occidentali» – in particolare gli Stati Uniti – e Cina. Per altro verso, le conseguenze che questo studio può avere appaiono comunque limitate: generalmente questo potuto portare all'avvio di un'indagine nei confronti dello Stato accusato dinanzi alla Corte Penale Internazionale, se non che la Repubblica Popolare Cinese non è uno Stato membro dello *Statuto di Roma* e pertanto non sussiste il riconoscimento della giurisdizione utile per l'avvio del procedimento; non vi è neppure la possibilità che il Consiglio di Sicurezza deferisca il caso alla Corte Penale o autorizzi l'adozione di misure in ossequio al capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, dal momento che la presenza della Cina come membro permanente del Consiglio ne ostacolerebbe la deliberazione. Resta comunque la possibilità degli Stati di rivalutare le proprie relazioni con la Cina e di adottare delle misure nei suoi confronti, per fare in modo che questa ponga fine a tali politiche e assicuri la riparazione delle vittime.

In conclusione, è necessario che le Nazioni Unite prosegua le proprie indagini, anche attraverso l'istituzione di una commissione d'inchiesta *ad hoc* (*Commission of Inquiry*) e l'avvio di *Special Procedures*. Ciò deve essere accompagnato da una formale e critica discussione in sede del Consiglio sui diritti umani e da una continua attività di monitoraggio e di valutazione da parte di


quest'ultimo. L'aspettativa è che questo *report* sia l'inizio di un impegno crescente per la tutela delle minoranze presenti nel territorio cinese oggetto di persecuzione e repressione. Nella speranza che l'Organizzazione Nazioni Unite sappia resistere alle pressioni esercitate dal governo cinese, questa dovrebbe assumere anche posizioni più ferree, prendendo in considerazione anche il crimine di genocidio. L'attività delle Nazioni Unite, insieme a quelle dell'*Uyghur Tribunal*, *Uyghur Human Rights Project*, *Amnesty International* e di altre organizzazioni internazionali per i diritti umani, deve essere sostenuta e incoraggiata e la comunità internazionale tutta deve cooperare perché le autorità cinesi responsabili siano rese *accountable* per i crimini commessi.

Tab. 1 Stati Musulmani che hanno concluso accordi di estradizione e/o hanno detenuto/estradatao uiguri verso la Cina

Country	Extradition treaty with China	Uyghurs detained or extradited to China	Signatory to 2019 letter to UN
Kazakhstan	Yes	Yes	No
Kyrgyzstan	Yes	Yes	No
Uzbekistan	Yes	Yes	No
Pakistan	Yes	Yes	Yes
Iran	Yes	No data	Yes
UAE	Yes	Yes	Yes
Tajikistan	Yes	Yes	Yes
Turkey	Not ratified by Turkish parliament	Yes	No
Saudi Arabia	No	Yes	Yes
Malaysia	No	Yes	No
Afghanistan	No	Yes	
Egypt	No	Yes	
Qatar		Yes	Yes

Fonte: Wani A., Observer Research Foundation, 2021

Fig. 5 Volume del commercio tra Cina e Paesi della regione MENA



Fonte: European Institute of the Mediterranean, 2020

Tab. 2 Accordi bilaterali di estradizione con la Cina

<u>Country</u>	<u>Signed</u>	<u>Effective</u>
<i>Thailand</i>	1993	1999
Belarus	1995	1998
<i>Russia</i>	1995	1997
Bulgaria	1996	1997
Romania	1996	1999
<i>Kazakhstan</i>	1996	1998
Mongolia	1997	1999
<i>Kyrgyzstan</i>	1998	2004
Ukraine	1998	2000
<i>Cambodia</i>	1999	2000
<i>Uzbekistan</i>	1999	2000
South Korea	2000	2002
Philippines	2001	2006
Peru	2001	2003
Tunisia	2001	2005
South Africa	2001	2004
<i>Laos</i>	2002	2003
<i>United Arab Emirates</i>	2002	2004

Lithuania	2002	2003
<i>Pakistan</i>	2003	2008
Lesotho	2003	2005
Brazil	2004	2014
Azerbaijan	2005	2010
Spain	2005	2007
Namibia	2005	2009
Angola	2006	2013
Algeria	2006	2009
Portugal	2007	2009
France	2007	2015
Mexico	2008	2012
<i>Bosnia-Herzegovina</i>	2012	2014
<i>Italy</i>	2010	2015
Iran	2012	2017
<i>Tajikistan</i>	2014	2017
<i>Turkey</i>	2017	<i>Pending parliamentary ratification</i>

Fonte: Wilson Centre, 2022

CONCLUSIONI

La domanda di ricerca che ha ispirato il presente lavoro è la seguente: quali sono gli strumenti giuridici di cui la comunità internazionale si è dotata per evitare che avvenissero altri genocidi, a seguito di quello degli ebrei e quello degli armeni del XX secolo? La questione è di attualità, in relazione a quanto emerso sulle politiche del governo cinese nei confronti della comunità uigura di presente prevalentemente nella regione Xinjiang. Per rispondere a tale quesito, è stato preso in considerazione, innanzitutto, il trattato promosso dalle Nazioni Unite a questo scopo, ossia la *Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio* del 1948, riportando evidenze che avvalorano l'accusa di violazione di quest'ultima da parte della Repubblica Popolare Cinese. La convenzione prevede la possibilità per gli Stati membri di sottoporre le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione della stessa alla Corte Internazionale di Giustizia data la natura di obblighi *erga omnes partes* del divieto di genocidio. Sebbene la Cina abbia firmato e ratificato il trattato in oggetto, è tuttavia impossibile agire in questo senso. Ciò è dato dalla mancanza di giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia nei confronti della Repubblica Popolare Cinese a causa della riserva da questa apposta all'articolo IX della. Diversamente avviene per un ulteriore caso di possibile crimine di genocidio, ovvero quello commesso dalla Repubblica Popolare del Myanmar nei confronti della minoranza dei rohingya, anch'essa musulmana, presente nel proprio territorio. Il Myanmar è stato accusato di commettere tale crimine dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia a seguito di un procedimento avviato dal Gambia. Quest'ultimo ha per l'appunto richiesto alla Corte di attestare le violazioni della Convenzione sul genocidio da parte Myanmar e di ordinare delle misure cautelari *ad hoc* nell'attesa di un giudizio di merito. Tale richiesta è stata accolta dalla Corte, sebbene non si sia ancora pronunciata sul merito. Ciò è stato possibile perché, sebbene il Gambia non sia uno Stato specialmente leso, è comunque legittimato ad agire in virtù degli obblighi di natura *erga omnes* ed *erga omnes partes* che discendono dal divieto di genocidio. Inoltre, a differenza della Cina, né la Repubblica Popolare del Myanmar né il Gambia avevano apposto

una riserva all'art. IX della Convenzione, accettando pertanto l'esercizio della giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia. In sintesi, è stato escluso che la *Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio* possa costituire lo strumento idoneo a perseguire gli atti commessi dalla Cina nei confronti della comunità uigura. In secondo luogo, è stata valutata l'eventuale possibilità di un procedimento penale degli individui responsabili di atti di genocidio mediante la Corte Penale Internazionale, giungendo tuttavia ad un esito negativo. Questa, infatti, può esercitare la propria giurisdizione solo nei confronti degli Stati che abbiano ratificato il suo trattato istitutivo, lo *Statuto di Roma* (1998), il quale però non è stato mai né firmato né ratificato dalla Cina. Oltre a ciò, lo *Statuto di Roma* prevede la possibilità di agire nei confronti di individui di uno Stato non membro qualora il caso sia stato deferito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma poiché la Cina è un membro permanente di tale organo, questa possibilità è da escludere. L'ultima alternativa sarebbe che la Cina accetti la giurisdizione della Corte mediante una dichiarazione *ad hoc*, ma attualmente appare implausibile.

In terzo luogo, è stata rinvenuta nell'esistenza del principio della giurisdizione universale in seguito alla commissione di crimini internazionali una possibilità per gli Stati della comunità internazionale di agire penalmente nei confronti di individui ritenuti responsabili di genocidio. Tale principio di natura consuetudinaria permette un'estensione della potestà giurisdizionale degli Stati per i crimini commessi al di fuori del loro territorio e in assenza di un collegamento di nazionalità attiva o passiva, purché il presunto reo sia presente nello Stato del foro. Tale principio, in corrispondenza della clausola *aut dedere aut iudicare*, è contenuto nella *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti inumani e degradanti* (1984) di cui la Cina è parte, e pertanto prescrive l'obbligo di tutti gli Stati contraenti di perseguire gli individui ritenuti responsabili di tali crimini presenti nel proprio territorio. Sebbene l'accusa principale mossa da una parte della comunità internazionale sia quella di genocidio, è anche vero che risulta evidente come la tortura e altri trattamenti inumani e degradati siano praticati dalle autorità cinesi nei confronti degli uiguri.

Pertanto tale principio, sia con riferimento alla sua natura consuetudinaria che in relazione alla Convenzione contro la tortura, costituisce al momento l'unica soluzione giuridica all'impunità delle autorità cinesi a livello internazionale.

Infine, tenendo conto del *Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati* (2001) con il quale la Commissione di Diritto Internazionale ha codificato il diritto consuetudinario a riguardo, sono state riportate le misure adottate da alcuni Stati come reazione ai fatti dello Xinjiang. In particolare, è stato messo in luce come la comunità internazionale appaia profondamente divisa tra gli «Stati occidentali» che accusano la Cina di star commettendo crimini contro l'umanità e soprattutto di genocidio, adottando di conseguenza misure e sanzioni *ad hoc*, e tra Stati prevalentemente del Medio Oriente, Africa e Asia centrale, dall'altra parte, che controbattono che gli altri Stati, così facendo, stiano ingerendo negli affari interni e esprimono il loro supporto alle politiche antiterroriste di Pechino. In conclusione, dall'impossibilità dell'applicazione della *Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio* a questo caso deriva la necessità di una rivalutazione della stessa. In particolare, andrebbe rivista la possibilità di apporre delle riserve, in particolare all'art. IX, e la definizione da essa data di genocidio, mediante l'inclusione anche del concetto di «genocidio culturale». Inoltre, la Convenzione potrebbe oggi dettare criteri di giurisdizione più precisi, prevedendo espressamente l'obbligo di giudicare o estradare. In secondo luogo, dovrebbe essere garantita una competenza universale della Corte Penale Internazionale e svincolata dalla decisione di soli cinque Stati. Sebbene sia nota la difficoltà di una riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dettata soprattutto dal potere di veto esercitabile dai membri permanenti, essa rimane comunque fondamentale e sempre auspicabile. Infine, attualmente è importante che gli Stati che hanno deciso di assumere una posizione contraria alla Cina mantengano l'attenzione sulla questione e agiscano in maniera coordinata, non solo mediante ritorsioni e sanzioni, ma anche garantendo la protezione internazionale delle persone uigure che facciano richiesta al loro arrivo in uno Stato.

All'esito di quanto detto, la capacità dei principali organi giurisdizionali nonché degli strumenti giuridici predisposti al fine di prevenire e reprimere crimini internazionali, in particolare il genocidio, si rivelano inefficaci. La loro capacità di azione risulta limitata dalla necessità del consenso degli Stati, in rispetto della sovranità statale coerentemente a un sistema orizzontale e paritario. Ne deriva che la mancanza di un'effettiva verticalità impedisce di garantire il rispetto delle norme anche quando ritenute inderogabili, spogliando di fatto i meccanismi di *accountability* predisposti. Se l'auspicio è quello di costruire un sistema di relazioni internazionali improntato al paradigma dei diritti umani e che sia in grado di garantire la pace e la sicurezza internazionale, è necessario rendere realmente *accountable* gli Stati e gli individui, attraverso il progressivo superamento del dominio della sovranità statale e il rafforzamento dei meccanismi sovranazionali che agiscono per assicurare il rispetto del diritto internazionale e in funzione dei valori ritenuti comuni e inderogabili dalla comunità internazionale. Permane, tuttavia, la consapevolezza delle divisioni all'interno di quest'ultima che infrangono le aspettative di una reale condivisione di valori e dell'inderogabilità di determinate norme. Ciò emerge anche in relazione al caso in esame – che vede la Repubblica Popolare Cinese responsabile e la comunità uigura vittima – per cui gli strumenti esistenti risultano insufficienti e la comunità internazionale è profondamente divisa.

Bibliografia

Bellér-Hann I., Cesaro M. C., et al (2007) *Situating the Uyghurs Between China and Central Asia*, Abingdon, Ashgate

Brophy D, (2016) *Uyghur Nation. Reform and Revolution on the Russia-China Frontier*, London, Harvard University Press,

Carlizzi G. et al. (2003), *La Corte penale internazionale: problemi e prospettive*, Napoli, Vivarium,

Cassese A. (2021) *Diritto Internazionale*, Sesta edizione, Bologna, il Mulino

Ferrara M. (2020) L'ordinanza cautelare della Corte internazionale di giustizia nel caso Gambia c. Myanmar: la prova dell'intento genocidario tra giurisdizione prima facie e test di plausibilità della pretesa, in *Diritti umani e diritto internazionale*

Haitiwaji G., Morgat R. (2021) *Sopravvissuta a un gulag cinese. La prima testimonianza di una donna uigura*, Torino, Add editore

Pisillo Mazzeschi R. (2020) *Diritto internazionale dei diritti umani. Teoria e prassi*, Sesta edizione, Torino, Giappichelli editore

Ronzitti N (2019) *Diritto Internazionale*, Sesta edizione, Torino, Giappichelli editore

Sitografia

Acconciamesa L., Sironi De Gregorio F. (2020) *Genocidio dei Rohingya? Sulle misure cautelari della Corte internazionale di giustizia nel caso Gambia c. Myanmar*, in *SIDiblog*, 13 febbraio 2020 <http://www.sidiblog.org/2020/02/13/genocidio-dei-rohingya-sulle-misure-cautelari-della-corte-internazionale-di-giustizia-nel-caso-gambia-c-myanmar/>

Alembdaroglu A., Tepe S. (2020) *Erdogan is turning Turkey into a Chinese Client State*, *Foreign Policy* <https://foreignpolicy.com/2020/09/16/erdogan-is-turning-turkey-into-a-chinese-client-state/>

Amighini A., Sciorati G., (2019) Fact Checking: BRI, la nuova via della seta, *ISPI* <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-bri-la-nuova-della-seta-23784>

Amnesty International (2011) *Due anni dopo la repressione delle proteste di Urumqi, continuano le violazioni nello Xinjiang* <https://www.amnesty.it/due-anni-dopo-la-repressione-delle-proteste-di-urumqi-continuano-le-violazioni-nello-xinjiang/>

Amnesty International (2015) *No end in sight. Torture and forced confessions in China*, Amnesty International Publications <https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/2730/2015/en/>

Amnesty International (2021) *Like we were enemies in a war, China's mass internment, torture and persecution of muslims in Xinjiang* <https://xinjiang.amnesty.org/>

Anadolu Agency (2018) *Chinese bank to loan \$3.6 billion to Turkey* <https://www.aa.com.tr/en/energy/investments/chinese-bank-to-loan-36-billion-to-turkey/21019>

AP News (2021) *China imposes sanctions on US officials over Xinjiang* <https://apnews.com/article/business-religion-china-boycotts-beijing-e3d8afaa49f3991633918b50fdf2ee28>

Application of International Labor Standards (2022) Report III (Part A) *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations International Labor Conference 110th Session*
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/reports-to-the-conference/WCMS_836653/lang--en/index.htm

Arpack C. (2020) Çin Parlamentosu'ndan geçen "suçluların iadesi anlaşması" TBMM'de bekliyor... Uygurlar tedirgin: "Tarihe böyle bir leke bırakmayacağına inanıyoruz", *Independent* Türkçe
<https://www.indyturk.com/node/291936/haber/%C3%A7in-parlamentosundan-ge%C3%A7en-su%C3%A7lular%C4%B1n-iadesi-anla%C5%9Fmas%C4%B1-tbmmde-bekliyor-uygurlar%23.X-mx5hUum7Y.twitter>

Autonomous Region Party Political and Legal Affairs Commission (2017) *Autonomous Region State Organ Telegram Opinions on further strengthening and standardizing vocational skills education and training centers work*, New Party Politics and Law No. 419
<https://www.documentcloud.org/documents/6558510-China-Cables-Telegram-English.html>

Ayasun A. (2021) *Uyghurs Wary of Turkey's Pending Extradition Deal with China, The Diplomat* <https://thediplomat.com/2021/01/uyghurs-wary-of-turkeys-pending-extradition-deal-with-china/>

Aykiri (2020) *Türkiye hakkında Uygur Türklerini Çin'e gönderiyor iddiası*
<https://www.aykiri.com.tr/turkiye-hakkinda-uygur-turklerini-cin-e-gonderiyor-iddiasi/4384/>

Aykiri (2020) *Uygur Türkleri neden vatandaş olamıyor, Uygur gencinden Çavuşoğlu'na tepki* <https://www.aykiri.com.tr/uygur-turkleri-neden-vatandas-olamiyor-uygur-gencinden-cavusoglu-na-tepki/4717/>

Bao Y., (2018) *The Xinjiang Production and Construction Corps. An Insider's Perspective*, University of Oxford
<https://www.bsq.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-05/BSG-WP-2018-023.pdf>

BBC News (2021) *Uighurs: Western countries sanction China over rights abuses*, <https://www.bbc.com/news/world-europe-56487162>

Borger J. (2022) *China's treatment of Uyghurs may be crime against humanity, says UN human rights chief*, *The Guardian* <https://www.theguardian.com/world/2022/aug/31/china-uyghur-muslims-xinjiang-michelle-bachelet-un>

Byler D., (2018) *China's Nightmare Homestay. In Xinjiang, unwanted Chinese guests monitor Uighur homes 24/7*, *Foreign Policy* <https://foreignpolicy.com/2018/10/26/china-nightmare-homestay-xinjiang-uyghur-monitor/>

Cantone C. (2022) *La giurisdizione penale universale: quale futuro per l'Italia?*, in *SIDiblog* <http://www.sidiblog.org/2022/06/29/la-giurisdizione-penale-universale-quale-futuro-per-litalia/>

ChinaXinjiang (2018) *Il presidente della regione autonoma uigura dello Xinjiang ha risposto alle domande dei giornalisti sulla situazione dell'antiterrorismo e del mantenimento della stabilità nello Xinjiang e sul lavoro di istruzione e formazione professionale* [Il presidente della regione autonoma uigura dello Xinjiang ha risposto alle domande dei giornalisti sulla situazione dell'antiterrorismo e del mantenimento della stabilità nello Xinjiang e sul lavoro di istruzione e formazione professionale \(archive.ph\)](#)

Corte internazionale di giustizia, *Application instituting proceedings and Request for the indication of provisional measures, Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (The Gambia v. Myanmar)*, 11 Novembre 2019 <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20191111-APP-01-00-EN.pdf>

Corte internazionale di giustizia, *Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Preliminary objections of The Republic of the Union of Myanmar*, 20 gennaio 2021 <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20210120-WRI-01-00-EN.pdf>

Davidson H. (2021) *Xinjiang births plummeted after crackdown on Uyghurs, says report*, in *The Guardian* <https://www.theguardian.com/world/2021/may/12/chinese-uyghur-policy-causes-unprecedented-fall-in-xinjiang-birthrates>

East Turkestan Government in Exile, (2022) *East Turkistan Commemorate 13th Anniversary Of Urumchi Massacre, Urge World To Support East Turkistan's Independence*, press Release, 5 luglio 2022 <https://east-turkistan.net/east-turkistan-commemorate-13th-anniversary-of-urumchi-massacre-urge-world-to-support-east-turkistans-independence/>

Ebbighausun R. (2019) *Türkiye Uyğurlar konusunda neden sessiz?*, *Deutsche Welle* <https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-%C3%A7inin-uygurlara-bask%C4%B1s%C4%B1na-neden-sessiz-kal%C4%B1yor/a-51549785>

Essex Court Chambers (2021) *International criminal responsibility for crimes against humanity and genocide against the uyghur population in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region*, London https://14ee1ae3-14ee-4012-91cf-a6a3b7dc3d8b.usrfiles.com/uqdl/14ee1a_3f31c56ca64a461592ffc2690c9bb737.pdf

Feng E.(2018) *“Uighur Children Fall Victim to China Anti-Terror Drive.”*, in *Financial Times* <https://www.ft.com/content/f0d3223a-7f4d-11e8-bc55-50daf11b720d>

Gerin R. (2018) *Report: Uyghurs in China Forced to Install Surveillance App That Leaves Their Data Unsecured* <https://www.rfa.org/english/news/uyghur/report-uyghurs-in-china-forced-to-install-surveillance-app-that-leaves-their-data-unsecured-04102018164341.html>

Gordon J. (2011) *Smart Sanctions revisited*, in *Ethics & International Affairs*, Carnegie Council, Vol. 25 <https://digitalcommons.fairfield.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1017&context=philosophy-facultypubs>

Grose T. A. (2020) *“If you don't know how, just learn: Chinese housing and the transformation of Uyghur domestic space,”* in *Ethnic and Racial Studies*, vol.44,

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01419870.2020.1789686?scroll=top&needAccess=true>

Hasanali J. (2020) *The Soviet Archives and Xinjiang, 1944-1949*, Wilson Center
<https://www.wilsoncenter.org/blog-post/soviet-archives-and-xinjiang-1944-1949>

the State Council Information Office of the People's Republic of China, *Employment and Labor Rights in Xinjiang*, Xinhuanet, 2020 Full Text: Employment and Labor Rights in Xinjiang - Xinhua | English.news.cn (archive.ph)

Hill M., Campanale D. et al. (2021) *Their goal is to destroy everyone': Uighur camp detainees allege systematic rape*, BBCnews
<https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55794071>

Hoshur S. (2018) *Xinjiang Authorities Secretly Transferring Uyghur Detainees to Jails Throughout China*, Radio Free Asia,
<https://www.rfa.org/english/news/uyghur/transfer-10022018171100.html>

Human Rights Watch (2019) *China: Xinjiang Children Separated from Families. Return Minors Housed in State-Run Institutions to Relatives*
<https://www.hrw.org/news/2019/09/15/china-xinjiang-children-separated-families>

Human Rights Watch (2022) *Developments in Gambia's Case Against Myanmar at the International Court of Justice*
<https://www.hrw.org/news/2022/02/14/developments-gambias-case-against-myanmar-international-court-justice>

Human Rights Watch, (2016) *China: Passports Arbitrarily Recalled in Xinjiang. Heightened Control Over Travel for Residents of Uighur Muslim Region*
<https://www.hrw.org/news/2016/11/22/china-passports-arbitrarily-recalled-xinjiang>

Human Rights Watch, (2018) *China: Visiting Officials Occupy Homes in Muslim Region. Becoming Family' Campaign Intensifies Repression in Xinjiang*
<https://www.hrw.org/news/2018/05/13/china-visiting-officials-occupy-homes-muslim-region>

Human Rights Watch, (2018) *China's Algorithms of Repression. Reverse Engineering a Xinjiang Police Mass Surveillance App*
<https://www.hrw.org/report/2019/05/01/chinas-algorithms-repression/reverse-engineering-xinjiang-police-mass>

Killing A. and Rajagopalan M. (2020) *We Found The Factories Inside China's Mass Internment Camps*, BuzzFeed
https://www.buzzfeednews.com/article/alison_killing/xinjiang-camps-china-factories-forced-labor

Kirim Haber Ajansi (QHA) (2022) *Türkiye'deki Doğu Türkistanlıların vatandaşlık mücadelesi: Başvurular neden reddediliyor?* <https://qha.com.tr/haberler/turkiye-deki-dogu-turkistanlilarin-vatandaslik-mucadelesi-basvurular-neden-reddediliyor/373292/>

Kuzzat A. (2021) *Why Erdogan Has Abandoned the Uyghurs, Foreign Policy, Turkey Is No Longer a Safe Haven for the Uyghurs* (foreignpolicy.com)

Landi G. (2015) *Mens rea e responsabilità dello Stato per illecito di genocidio (ancora sulla sentenza della Corte Internazionale di giustizia)*, in SIDiblog
<http://www.sidiblog.org/2015/05/12/mens-rea-e-responsabilita-dello-stato-per-illecito-di-genocidio-ancora-sulla-sentenza-della-corte-internazionale-di-giustizia/>

Ma A., *China is reportedly tracking ethnic minorities by sticking QR codes with their personal information on their front doors*, Business Insider, 2018
<https://www.businessinsider.com/china-tracks-uyghur-minority-qr-code-kitchen-knives-doors-human-rights-watch-report-2018-9>

Mozur P., Krolik A., (2019) *A Surveillance Net Blankets China's Cities, Giving Police Vast Powers*, The New York Times
<https://www.nytimes.com/2019/12/17/technology/china-surveillance.html>

Murphy L. T., Elimä N. (2021) *In broad daylight. Uyghur Forced Labour and Global Solar Supply Chains*, Sheffield Hallam University Helena Kennedy Centre for International Justice <https://www.shu.ac.uk/helena-kennedy-centre-international-justice/research-and-projects/all-projects/in-broad-daylight>

Xinjiang Victim Database (2017), *Victim-Centered Primary Evidence for the Mass Incarcerations and Immense Rights Violations in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region* https://shahit.biz/xjvictims_primary.pdf

Oberto E. (2018) *La deportazione del popolo Rohingya e la competenza della Corte Penale Internazionale*, in *Ius in itinere* <https://www.iusinitinere.it/la-deportazione-del-popolo-rohingya-e-la-competenza-della-corte-penale-internazionale-12932>

OHCHR, (2022) *Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China* <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf>

Pane G., (2022) *Il popolo abbandonato degli Uiguri: il Prosecutor della CPI chiude le indagini contro la Cina*, in *Ius In Itinere* <https://www.iusinitinere.it/il-popolo-abbandonato-degli-uiguri-il-prosecutor-della-cpi-chiude-le-indagini-contro-la-cina-34725>

Picone P. (2013) *Gli obblighi erga omnes tra passato e futuro*, in *Comunità internazionale e obblighi "erga omnes"*, III ed., Questions of International Law, Napoli http://www.qil-qdi.org/wp-content/uploads/2015/07/Picone_Gli-obblighi-erga-omnes-tra-passato-e-futuro.pdf

Radio Free Asia (2020), *Internment Camps in Xinjiang's Aksu Separated by Crematorium*, 2020 <https://www.rfa.org/english/news/uyghur/crematorium-11132020144027.html>;

Raoul Wallenberg Centre for Human rights (2021) *The uyghur genocide: An examination of China's Breaches of the 1948 Genocide Convention*, Newlines Institute for Strategy and Policy <https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-genocide-convention/>

Ruser N., Leibold J., et al, (2020) *Cultural Erasure: Tracing the destruction of Uyghur and Islamic spaces in Xinjiang*, Australian Strategy Policy Institute (ASPI) <https://www.aspi.org.au/report/cultural-erasure>

Sossai M. (2020) *Sanzioni delle Nazioni Unite e organizzazioni regionali*, RomaTrE-Press, Roma <https://romatypress.uniroma3.it/libro/sanzioni-delle-nazioni-unite-e-organizzazioni-regionali/>

The Associated Press (2020), *China cuts births with IUDs, abortion, sterilization* <https://apnews.com/article/ap-top-news-international-news-weekend-reads-china-health-269b3de1af34e17c1941a514f78d764c>

The Associated Press (2022) *Lawyers call on intl court to investigate Uyghur treatment*, AbcNews <https://abcnews.go.com/International/wireStory/lawyers-call-intl-court-investigate-uyghur-treatment-85504068>

Toops S., (2004) *Demographics and Development in Xinjiang after 1949*, East-West Center Washington Working Papers <https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/EWCWwp001.pdf?file=1&type=node&id=32004>

Trupiano M., (2020) *Lo Xinjiang, famoso per la Via della Seta e le controversie*, Sinoactive <https://sinoactive.com/lo-xinjiang-famoso-per-la-via-della-seta-e-le-controversie/>

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), *General comment no. 21, Right of everyone to take part in cultural life (art. 15, para. 1a of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*, UN doc. E/C.12/GC/21, 21 dicembre 2009 <https://www.refworld.org/docid/4ed35bae2.html>

UN Working Group on Arbitrary Detention, *Revised Fact Sheet n. 26*, 8 febbraio 2019 <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Detention/FactSheet26.pdf>

Uyghur Human Rights Project (2021) No Space Left to Run. China's Transnational Repression of Uyghurs, The Oxus Society for Central Asian Affairs https://oxussociety.org/wp-content/uploads/2021/06/transnational-repression_final_2021-06-23.pdf

Wani A. (2021) *China's Xinjiang Policy and the Silence of Islamic States*, Observer Research Foundation <https://www.orfonline.org/research/chinas-xinjiang-policy-and-the-silence-of-islamic-states/>

Wen X., Weihua M., (2021) *Xinjiang's population sees stable increase over past decade*, *China Daily* <https://www.chinadaily.com.cn/a/202106/15/WS60c7e417a31024ad0bac6a92.html>

World Uyghur Congress, (n.d.) *East Turkestan. Brief History*, <https://www.uyghurcongress.org/en/east-turkestan-2/>

Xinhua News (2021) *China takes reciprocal countermeasures against U.S. sanctions* http://www.news.cn/english/2021-12/21/c_1310386275.htm

Zenz A. (2018) *New Evidence for China's Political Re-Education Campaign in Xinjiang*, in *China Brief*, The Jamestown Foundation, Volume 18, Issue: 10 <https://jamestown.org/program/evidence-for-chinas-political-re-education-campaign-in-xinjiang/>

Zenz A. (2019) "Beyond the Camps: Beijing's Long-Term Scheme of Coercive Labor, Poverty Alleviation and Social Control in Xinjiang.", in *Journal of Political Risk* <https://www.jpolrisk.com/beyond-the-camps-beijings-long-term-scheme-of-coercive-labor-poverty-alleviation-and-social-control-in-xinjiang/>

Zenz A. (2021) *Coercive labor and forced displacement in Xinjiang's Cross-Regional Labor Transfer Program: a process-oriented evaluation*, Washington DC, The Jamestown Foundation <https://jamestown.org/product/coercive-labor-and-forced-displacement-in-xinjiangs-cross-regional-labor-transfer-program/>

Zenz A. (2022) *The Xinjiang Police Files: Re-Education Camp Security and Political Paranoia in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region*, in *Journal of the European Association for Chinese Studies*, vol.3 <https://journals.univie.ac.at/index.php/jeacs/article/view/7336>

Zenz A. (2017) *Chen Quanguo: The Strongman Behind Beijing. Securitization Strategy in Tibet and Xinjiang* Publication, *China Brief*, The Jamestown

Foundation, Vol. 17(12) <https://jamestown.org/program/chen-quanguo-the-strongman-behind-beijings-securitization-strategy-in-tibet-and-xinjiang/>

Zenz A. (2020) *“Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP’s Campaign to Suppress Uyghur Birthrates in Xinjiang”*, The Jamestown Foundation, Washington DC <https://jamestown.org/product/sterilizations-iuds-and-mandatory-birth-control-the-ccps-campaign-to-suppress-uyghur-birthrates-in-xinjiang/>